CESARE LOMBROSO

Troppo presto

APPUNTI AL NUOVO PROGETTO DI CODICE PENALE

CON

APPENDICI

DI

A. Berenini: **Sul duello**

X. ed Y.: **Sulla retroattività delle sentenze passate in giudicato e Sulle pene, ecc.**

V. Rossi: **Sul regionalismo in Italia**

CON TAVOLA

FRATELLI BOCCA
LIBRAI DI S. M.

TORINO
FIRENZE - ROMA - NAPOLI
1888.

PREFAZIONE

Questo libro merita ben più dell'opera criticata l'accusa, che troppo arditamente le squadra nel titolo.

Fu dettato *troppo presto*, in otto giorni; ma, scrivendolo, io sapevo di non poter compiere un'opera duratura, sì bene, un doloroso, ed ahi, forse, inutile dovere, come di chi depone all'urna un suffragio per l'uomo onesto, dimenticato da tutti: e sapevo che nemmeno un lavoro più lungo e sudato ne avrebbe mutate le sorti; e che per me, non giurista, non ispecialista, sarebbe stata, del resto, una vana pretesa il voler fare una critica tecnica, mentre poche parole bastavano per esprimere una opinione, ad emettere la quale mi dava diritto un lungo studio sul mondo criminale, che la stessa Relazione ministeriale riconosce dovere essere il fondamento delle disposizioni legislative.

E solo un dovere, fortemente sentito di onest'uomo, poteva indurmi a quest'impresa.

Legato per vincoli di ammirazione profonda e calda simpatia per l'uomo di Stato, a cui si deve la nuova redazione del progetto di codice, per l'uomo di Stato che raccoglie, si può dire, una simpatia universale in Italia, legatogli, per gratitudine, anche, come a uno dei pochi statisti che abbiano accolto, e dal nascere suo, non con olimpica tolleranza, ma con aperte prove di benevolenza, i conati della nuova scuola, appena comparso il suo progetto lo studiai avidamente, sperando di trovarvi nuove prove di quella potente intelligenza, ed anche delle simpatie mai sconfessate per le nostre idee; tanto più che la parte migliore del giornalismo italiano, a voce unanime, segnava, fra le altre ragioni di lode, la nota che egli stesso involontariamente provocava a pagina 34, d'aver voluto improntare molte riforme, ad alcuni dei risultati più sicuri delle nuove scienze, come tentano fare ora i legislatori sud-americani, russi e spagnuoli (1).

Ma alla lettura delle prime pagine ogni speranza era svanita; poichè non solo ben poche delle nuove idee eranvi penetrate, ma molte delle sue proposte erano in perfetta opposizione con quelle.

Ora, a me parve: che, siccome l'inizio della nuova scuola (ormai sostenuta da uomini ben più valenti) a me si doveva, sarebbe parso disertare dal campo, per paura dell'impopolarità, se pubblicamente non tentassi combatterle.

---

(1) SILVELA, *Projecto de Codigo Penal*, Madrid, 1885. — *Entwurf des Strafgesetzbuch für Russland*, S. Petersburg, 1882, art. 56. — DEL DRAGO, *Projecto del Codigo, ecc.*, Buenos-Ayres, 1887.

Nè mi dovevano rattenere i riguardi personali, poichè, se l'occhio psicologico non erra, v'hanno nell'eloquente ministro, due uomini del tutto opposti fra loro: lo scienziato, l'autore dell'*Avvocatura*, che aspira e rispetta tutte le correnti delle scuole moderne; e l'uomo politico, il vero uomo politico costituzionale, della razza latina, che sentendo quanto sieno quelle correnti lontane dalle opinioni dominanti, che, anche se assurde, fanno legge in un governo popolare, non ne tiene conto quando dal tavolo del pensatore passa a quello del Ministro — fosse anche a proprio danno — come quando egli, conoscitore perfetto degli studi psichiatrici, li dimenticava davanti a Lazzaretti ed a Coccapieller.

Si direbbe ch'egli, nuovo Bruto, simuli, in queste questioni, l'amnesia, onde far passare alcune delle predilette sue idee fra i cinquecento Tarquinii della Camera.

Nè, invero, se facesse altrimenti egli potrebbe veder trionfare innanzi ad un'assemblea, la quale rappresenta, anche per ingegno, le masse, le sue conclusioni. E noi ne abbiamo una triste prova in quelle leggi sociali che propugnate dai migliori e dalla stessa Reale parola, e presentate e ripresentate da celebrati statisti, come Berti e Grimaldi, non uscirono, mai, dal pelago parlamentare; nè vi riesciranno se non adopera tutta la sua energia la mano potente del Crispi, che ha, in tante direzioni, così opportunamente saputo superare la bonaccia governativa.

Ma allora mi si potrebbe ben chiedere: Qual vano capriccio vi prende nell'agitarvi quando sapete di essere e

restar quasi solitario in un'epoca in cui tutti si affannano a far gruppo, e a farsi perdonare quasi le proprie opinioni e il proprio passato, pur di salire o di non discendere; e in cui l'allontanarsi in questione così grave, in così universale consenso dalle masse, desta il biasimo ancora più vivo anche di quelli che più nel fondo con voi consentirebbero?

Potete voi lusingarvi di fermare, da solo, una corrente, prepotente per sè e resa onnipotente dalla direzione di così abili capi, in un momento in cui si sacrifica alla politica ben altro che una innocua questione di codici?

Rispondo. V'ha qualcuno a cui giova l'essere o il parere solitario — e non è la prima volta.

Mi soccorre poi contro l'accusa di inopportuna originalità il fatto che io non farò che ripetermi, fino ad aver la taccia di monotono: taccia che mi sarà cara, perchè mostrerà che gli argomenti non li ho improvvisati per l'occasione, come dei curiali spesso è costume.

Nè d'altronde io od i miei amici pretendiamo ostare, coi nostri poveri mezzi, all'andazzo momentaneo. — Sappiamo attendere. — Ed abbiamo già veduto che il tempo ci si mostra più galantuomo che non avremmo sperato; perchè appunto, senza lusingarci di vincere, lasciamo parlare i fatti che sono l'oratore più potente del mondo; e ci contentiamo della modesta sorte che tocca sempre a chi più urta che non segua le folle, conquistando il contrastato terreno, passo per passo, senza lasciare un'occasione sola per illuminarle sul nostro indirizzo.

Nulla otterremo pel momento; ma non andrà perduta l'osservazione che un povero alienista, indotto di cose giuridiche, grazie al buon metodo della nuova scuola

abbia potuto afferrare e qualche volta non ingiustamente criticare opere, che richiesero il lavoro quasi decennale d'uomini cento volte migliori di lui ed agguerriti nella materia. Se questa non è una prova della bontà della nuova arma, davvero, che poche altre più sicure potrebbero trovarsi.

Ben inteso che il merito è tutto del metodo.

Chiunque, educato ad idee religiose, oda, per la prima volta, gruppi di Rabbini, o Bramini, o di Imam pronunciare, ravvolti in mistici veli, maestosamente e misteriosamente, delle preci, suppone sulle prime si tratti di formole ricche di meravigliosa efficacia, di un profondo significato e di un'origine sacra; ma guai se costui, per povero d'ingegno che sia, si metta, dubitando, a sfogliare un dizionario di sanscrito e di ebraico: smarrisce, allora, ogni illusione: e trova che tutte quelle mistiche formole si risolvono in povere giaculatorie, in accozzaglie di parole.

Così i vecchi giuristi, ravvolti nelle vecchie formole del loro frasario tecnico, potranno biascicare fra loro e gettare al pubblico, genuflesso, delle sentenze circonvolute che essi credono e possono far credere assiomi — come:

„ Chi dice invariabile sequenza di tutti i susseguenti come causati da antecedenti, i quali *perpetuamente* si succedono *senza fine*, cade nell'assurdo di un infinito non ancora tale e che non sarà mai tale finchè può continuare a svolgersi la catena degli elementi suoi „.

„ L'ipertrofia della passione dell'unità s'oppone ad ogni fermata, ad ogni soluzione di continuità, alla specifica-

zione dei fatti singoli, alla definizione quindi dello stesso reato, come un *quid* distinto da separarsi „ ecc. (1).

E con questo frasario finiscono col concludere che l'associarsi a un delitto, il dare un mandato non è incominciare l'esecuzione, che la recidiva impropria non è recidiva. Oh che cos'è allora? Un'opera filantropica?

E potranno essi fondere e rifondere leggi su queste basi; ma guai se pur un fanciullo scuota l'incanto, prendendo in mano la prima pagina del dizionario dei fatti: la formola mistica perde ogni suo prestigio e diventa un povero castello di carte che al primo urto colla realtà della vita, studiata nelle carceri e nei manicomi, cade e si sfascia.

PS. Mi gode l'animo di poter dire che proprio allora quando avevo creduto di essere lasciato solo ho trovato e guida e compagni invidiabili: il prof. Chironi e il prof. Mattirolo che vollero aiutarmi nella parte tecnica dei loro aiuti e consigli — e così l'avv. A. Levi, il prof. Berenini, gli egregi X. ed Y. e l'avv. Virgilio Rossi che mi regalarono delle vere monografie, che valgono ben più delle mie povere pagine.

Torino, 1° gennaio 1888.

C. Lombroso.

---

(1) Dall'opera d'uno dei migliori e più giustamente ammirati giuristi, E. Brusa, *Sul nuovo positivismo nella giustizia penale: Riflessioni di un criticista che preferirebbe il vecchio*, pag. XXII e 66. — Torino, 1887. Lire 8.

CAPO I.

Riforme lodevoli.

Chi non conosce i postulati della nuova scuola penale italiana, ed anche coloro che credevano i progetti antecedenti segnare il massimo limite dell'acume giuridico, trovano nel nuovo progetto Zanardelliano, senza alcun dubbio, degli sprazzi di una luce nuova; qua e là qualche vera arditezza di vigoroso riformatore, sempre le traccie di un animo mite, umano, naturalmente avverso ai dispotismi della forza, della casta; e sono, perciò, attratti subito da viva simpatia.

Non esaminando partitamente che il Libro Primo, il solo di cui siano state svolte accuratamente e giustificate le ragioni, fra le altre cose, è bello vedere sparita dal frasario giuridico quella forza irresistibile, che era causa di tanto scandalo ed era così poco logica; e chi conosce i danni delle prime detenzioni e delle brevi pene, trova eccellenti le proposte di sostituirla con arresti a domicilio (1), coll'ammenda, col lavoro manuale, che

---

(1) Questo arresto a domicilio copiato molto opportunamente dai militari, avrebbe potuto essere reso più pratico, appunto come nei militari, con un'altra misura applicabile per coloro che non hanno opportuno domicilio o troppo comodo — con un arresto, che si potrà chiamare *amministrativo* — da scontarsi in una camera pubblica, ma non carceraria, presso il Sindaco, la Pretura o Prefettura, dove la vigilanza potrebbe essere severa e senza costo.

Non citati, ben inteso, nel testo di legge, ma importantissimi in proposito di tutte queste proposte, sono i lavori di GAROFALO, *Sul progetto del nuovo codice*, 1885 — e di PORTO, *La scuola penale positiva ed il progetto di nuovo codice*, Padova, 1884.

potranno salvare molti da quei contagi morali che fanno del carcere il peggiore fra i fermenti del crimine. E da questo lato, fino ad un certo punto, fu eccellente l'idea, ed io potrei anche vantarmi d'avervi insistito più volte, e forse troppo (1), di fissare la detenzione cellulare per quelle prime e brevi pene, che sono la maggior causa della corruzione provocata dal carcere, diminuendone la durata in grazia alla maggiore severità.

Eccellente pure è l'idea del lavoro applicato alle carceri: ed è buona, per quanto in contraddizione con tutto il resto del progetto, quella separazione dei rei più gravi in uno stabilimento apposito, l'ergastolo, con speciale severità di trattamento.

In tanto imperversare, specie in Parlamento, dell'avvocatocrazia, naturalmente avversa a quanto le possa sottrarre le più numerose clientele, parve atto di virile coraggio il modesto e pur limitato articolo, in cui si apre il varco ai manicomii criminali.

Troviamo utilissimo, pure, che la cauzione sia proporzionata alla ricchezza del reo, però quando non sia, come egli concede, data libertà al giudice quanto al chieder o no i fideiussori, senza che e' resterebbe spesso con un pugno di mosche; finalmente noi, che per tanti anni lottammo, soli e derisi da tutto il mondo ufficiale ed accademico, per dimostrare come una grande endemia agricola dipenda solo dall'alimento guasto impunemente somministrato dai ricchi ai più poveri, non possiamo non lodare il Ministro liberale che coraggiosamente vi ha provveduto con articoli speciali; ed è bello e toccante il provvedimento in favore dei fanciulli malcurati, che per la prima volta compare nei codici italiani.

Utilissima sarebbe la sostituzione della liberazione condizionata al diritto di grazia, però, ben inteso, quando fosse espresso che l'una abolisce l'altra, perchè, se no, come credo, avremo i danni dell'una e dell'altra. E ci piacque, pure, il vedere colpiti per la prima volta l'ommessa denuncia e custodia dei pazzi ed il loro irregolare rilascio affatto indimenticato dagli

---

(1) *Incremento del delitto in Italia,* 2ª ediz.

altri, con che si colpiscono proprio ove possono più peccare, a loro volta, i non sempre innocui alienisti; nè va men lodata l'applicazione di una pena, per quanto leggera, all'ubbriachezza, specie abituale, e pei minori e ragazzi, al padre ed al tutore che ne hanno indirettamente la colpa.

Alcuni uomini pratici (non io) trovano che l'aver tolto il sistema della misura penale per gradi, sostituendovi quella per frazioni concrete semplificò di molto la scala penale e renderà più facili i giudizi. Anche la troppo vantata *bipartizione* vuolsi abbia un vantaggio pratico di semplificazione che non dovrebbe andar trascurato.

Ma più è il Ministro lodevole per avere abbassato a 18 anni l'età in cui un uomo diventa responsabile pienamente dei reati con che si colpiscono quelle precoci delinquenze che ora vanno in Italia ed in Francia diventando maggioranza (nell'Italia nel 1885 erano 31,085 i rei da 18 a 21 anni, che perciò solo ottennero le attenuanti); e così per aver colpito lo sfregio, che è un vero delitto speciale dell'Italia del sud, in modo diverso dalla deformazione, e diminuita la pena all'infanticida per causa d'onore.

CAPO II.

Mitezza eccessiva.
Aumento dei reati in Italia e specialmente in Toscana.

Ma queste belle trovate sono spesso macchiate dalle misure che noi crediamo dannose e soprattutto dalla eccessiva mitezza, che, al dire dello stesso autore del codice, riesce di più ad ottenere l'emenda ed a frenare la tendenza al delitto; ora noi non neghiamo che le punizioni troppo feroci di un tempo depravassero gli onesti, nè neghiamo che irritassero vieppiù le anime prave; ma da questo a passare all'eccesso opposto, secondo cui il delitto diminuisce in ragione del diminuire delle pene, ci corre. Il paradosso non è giustificato dagli esempi che più si possono avere sott'occhio, nè giustificato soprattutto dalla nostra tempra meridionale, che vuole per freno un male sensibile, la cui paura si oppone alle tendenze al male, e che quindi va smarrendo ogni senso della pena quando questa sia troppo ritardata e sia poco sensibile. (Turiello, *Governo e governati*, 1880).

Infatti colla riprensione si può sostituire la detenzione e l'arresto non eccedenti un mese, il confino e l'esilio locale non eccedenti tre mesi e la pena pecuniaria fino alle lire trecento (art. 27); colla libertà condizionata si graziano in gran parte molte pene (art. 15), e colle semplici attenuanti dalla pena dell'ergastolo, che è perpetua, si discende ai trent'anni di reclusione (art. 56), la quale ultima corrisponde poi alle attuali carceri cellulari.

Quando noi vediamo non solo abolita la pena più sensibile di tutte, la morte, ma sostituita al carcere non solo la multa e l'arresto a domicilio, che crediamo utilissimi, ma la riprensione, reputiamo non siasi consultata sufficientemente la

tempra italiana, che, date le condizioni precarie specialmente della nostra magistratura inferiore, dinnanzi ai deputati avvocati, finirebbe per la maggior parte dei criminali per riescire meno seria, e, che Dio non voglia, proverbiale; mentre in Isvezia, Norvegia, in Germania, dove il rispetto alle autorità è quasi un culto, essa potrà approdare a buon porto.

Essa è, con un nome diverso, l'antica ammonizione dell'articolo 46, del cui insuccesso, così facile a conoscere, non seppe preoccuparsi, o meglio non volle indagare il legislatore.

Noi troviamo, come dicemmo, eccellente l'idea della multa e della cauzione sostituita alla pena, ma quando sia limitata ai rei contro la proprietà, poichè non vi è denaro che valga la vita e l'onore di un uomo onesto, e quindi esse non possono giovare per i ferimenti e lo stupro; e quando sia resa seria colla fideiussione costante; di più anche la multa e l'ammenda, come la cauzione, dovrebbero andare in ragione della ricchezza, senza di che non riescirebbero ai veri ricchi una pena sensibile; quindi, invece di due mila o dieci mila, noi vorremmo vedere portato il *maximum* dell'ammenda e della multa al di là di cento mila, ottenendosi così il vantaggio di una maggiore divisibilità della pena, e di apprestare, senza squilibrio delle finanze, e attingendo alla fonte stessa del reato il mezzo di indennizzare le vittime.

Con questo sistema si otterrebbe, almeno per alcuni fra i più ricchi cittadini, e quelli più in vista, quella proporzionalità, quella ripartizione giusta della pena che è un vano sogno in quasi tutti gli altri casi; e qui la proporzionalità potrebbe farsi esattissima mediante il concorso dell'agente delle tasse e dell'albo della ricchezza mobile.

Ciò, in un governo democratico, come vorrebbe essere il nostro, suonerebbe tanto meglio, perchè mostrerebbe potersi colpire, davvero, quella parte della popolazione, che per tante ragioni così spesso le sfugge di mano. Ricordiamo l'apologo della ragnatela e del calabrone.

Nè qui s'arresta l'eccessiva mitezza del codice.

Noi deploriamo, per es., che nell'articolo 58 siasi stabilito che nel dubbio sull'intenzione si debba presumere il reo volere il male minore; che quando non sia provato a quale fra gli effetti punibili mirasse l'accusato di un reato, si presuma sempre sieno diretti al reato meno grave e all'effetto meno dannoso. Ora è il contrario questo che accade nei delinquenti.

E la legge fa qui un'ipotesi che, essendo all'inverso del fatto, mette a pericolo la sicurezza sociale.

Peggio poi, quando, in coro a tanti altri codici, alleggerisce la mano nei tentativi; quando nega l'intenzione nei reati anche quando venga manifestata dal reo con minaccia di uccidere; « chi si associa ad altri per delinquere, chi dà il mandato ad » altri di commettere un delitto, non comincia ancora l'esecu- » zione del reato ». Ma questo è piuttosto un difendere i rei dalle vittime, che queste dai rei; è un volere che le vittime sian morte, e ben morte, prima di prenderne la difesa; è un privarsi spontaneamente, per amore di teoriche astratte, di un concreto e pratico modo di protezione, tanto più quando si conosca quella speciale tempra del delinquente-nato a propalare i reati prima di commetterli. Così *chi propina una sostanza che crede veleno, mentre poi non lo è*, pel più semplice buon senso che non badi alle formole magiche di vecchi giuristi, è colpevole perchè altrettanto pericoloso di chi ha dato vero veleno, tanto più quando si sappia la tenacia degli avvelenatori che riproducono con strana insistenza e in vasta scala i loro reati; mentre pel Progetto lo è pochissimo; eppure, colpendoli fortemente, possiamo salvare qualche vittima, mentre col solito sistema di interpretazione erroneamente mite, per salvare le formole, si prepara la morte di un innocente.

Si oppone (V. Relazione) il pericolo che si correrebbe altrimenti nei giudizi dei giurati; e lo credo io pure che i giurati giudicano male in questo e in altro; ma, in nome del cielo, questo non prova altro se non la necessità di sopprimerli questi giurati, che non solamente in questo sono giudici ingiusti.

Quanto s'è detto pel tentativo, si dica pel delitto mancato: io vorrei sapere perchè si debba diminuirne la pena *di un sesto;* è

forse che il pericolo del rinnovarsi del reato è diminuito d'un sesto?!!! Ed anzi qui il sequestro prolungato di un reo potrà salvare molti innocenti!

Di altrettanta pericolosa mitezza fa prova quando toglie l'obbligo della denuncia al medico, quando con questa esponga la persona assistita a querela od a processo (1), con che togliendo una nuova arma alle già scarse della difesa sociale per venire in chiaro dei reati, favorisce molti casi di impunità e dà un vero privilegio alla casta medica, la quale in queste circostanze non deve considerarsi estranea agli altri ingranaggi dello Stato. Ne abbiamo abbastanza dei privilegi dei preti e degli avvocati per regalarne anche ai medici.

Ed io deploro pure che mentre giustamente aggrava la pena (Titolo II) pei delitti contro la libertà dei cittadini commessi dai pubblici ufficiali, scemi e tolga quasi affatto le pene a chi reagisce contro di loro, anche senza alcuna provocazione, dando loro al più da 4 giorni a 18 mesi di carcere, il che non solo favorirà le troppo frequenti ribellioni, ma renderà impossibile il reclutare guardie di pubblica sicurezza e carabinieri che siano rispettabili.

Recidiva. — Dopo ciò si capisce come i recidivi, sotto un'apparenza d'una severità terribile, siano trattati con una bonomia che ricorda troppo fuori di circostanza il burbero benefico che borbotta, rumoreggia e finisce per perdonare. Si comincia, infatti, a dichiarare, cosa non difficile a dimostrare, che la recidiva non è circostanza estrinseca al reato: e che può far sospettare una speciale perversità nel suo autore, e quindi accrescere il timore nei buoni; il che, per chi non lo sapesse, è la nostra temibilità, concetto che, al di fuori delle dimostrazioni speciali e della applicazione data da noi, rimonta all'insegnamento del Diritto Romano (L. 28, *D. de poen.*, XLVIII, 19). Però tutto questo rigore cade subito dopo, quando si guardi che per lui non costituisce recidiva se non il ricadere nella

---

(1) Si veda la bella memoria di FILOMUSI-GUELFI, *Sull'obbligo della denuncia.* — Pavia, 1888.

stessa specie di reato (p. 218), perchè ciò solo « lo rende » più pericoloso, e meritevole quindi d'una più intensa pena; » mentre un individuo può commettere a poca distanza molti » reati in più tempi, senza che ciò possa attribuirsi all'indole » sua malvagia ». E si citano invero molti codici europei in favore di questo paradosso; ma tutti i codici d'Europa, nemmen, che Dio lo salvi, quello del cantone di Vaud, di che si fa tanto sciupìo in codesto progetto, non possono parlare... più dei fatti.

Infatti, sostenere « che solo il ricadere nella stessa specie di reato denota il carattere perverso del reo e lo rende più temibile, e che un individuo può commettere in più tempi diverse infrazioni alla legge senza tradire l'indole sua malvagia », non lo può che uno che non abbia nemmeno la più lontana idea di cosa sia il delinquente abituale, che opera precisamente all'opposto.

La statistica inglese ha mostrato che il delinquente contro le persone, recidivando, delinque più specialmente contro la proprietà, specialmente in delitti di truffa e di furto, per sfuggire all'arresto (e qui così avrebbe, anche, il vantaggio di sfuggire all'aggravamento della condanna).

Il reo che recidiva sempre nello stesso reato è, quasi sempre, un semi-imbecille, meno pericoloso, e che ha quindi meno bisogno d'essere tolto di mira dall'aggravamento della pena; viceversa, colui che a poca distanza di tempo commette diverse forme di reato, indica d'avere una maggior intelligenza e versatilità al delitto, non avendo una sola impulsione, ma più; citiamo pure per modello Lacenaire, Gasparoni, Desrues, che sanno unire insieme il furto, la truffa, il falso e l'assassinio. E sono i più pericolosi ed i meno facilmente riconosciuti ed arrestati, sfuggendo ai casellari e ai metodi fotografici.

Locatelli mostrò come il reo nelle carceri apprende coll'arte del ferraio o del calligrafo o litografo i mezzi di delinquere con minor pericolo e più vantaggio; che l'aggressore si trasforma in falsario, il ladro in truffatore, falso monetario, non esistendo, si può dire, fra le varie categorie altro che un minor grado di coltura criminale, ed essendo psicologicamente e spesso anatomicamente affatto simili gli uni agli altri. Ed

ecco perchè vediamo, secondo Bettinger, che i recidivi abbondano sempre fra i delitti di riflessione, e più fra quelli contro le proprietà, dandone i furti 21 %, le rapine 10 %, gli omicidi solo da 5 a 3 % *(Crimes of passion*, Londra, 1872).

Anche in Italia si osserva sempre prevalere, nei recidivi i delitti contro le proprietà, furti, truffe, che ammontano:

	Su tutti i condannati		Sui recidivi	
	1877	1877-79	1877	1877-79
	%	%	%	%
Degenti nei bagni . .	30	18,3	40	32,7
Nelle case penali . .	51	49,0	65	65,0
Id. id. femminili . .	46	43,0	70	76,3
Viceversa nei reati contro le persone:				
Bagni	—	54,7	—	35,3
Case penali	—	31,7	—	15,8
» per donne	—	39,0	—	8,3

(Statistica delle carceri, Palermo, 1877. — *Id., Statistica Decennale*, 1882).

e la cupidità che conta come 42 p. % fra le cause dei crimini pei rei degenti nei bagni e per 53 p. % in quelli delle case penali, qui sale al 54 ed al 66 p. % e nelle donne, anzi, dal 47 sale al 76, mentre la vendetta, l'odio, la collera calano da 17, 11, 7 a 16, 7, 3 p. % nei bagni, e da 7, 13, 3 p. % a 3, 5, 2 p. % nelle case penali *(Id.)*.

Il carcere, insomma, trasforma il reo contro le persone in reo contro le proprietà.

Anche in Ispagna, sopra 2249 condannati recidivi, ricaddero nello stesso reato solo 1569, prevalendovi, 933, i furti e borseggi — sulle lesioni, 429.

In Francia, dalla stastistica di Yvernes parrebbe il contrario; trovandovisi il 54 p. % contro le persone, il 46 p. % contro le proprietà, ma ciò dipende solo dal contarsi fra i delitti contro le persone il vagabondaggio; infatti, conclude Yvernes, che bene 113 dei recidivi lo è per furto e vagabondaggio, ecc.; anche in Isvezia la recidiva per furto sale al 46 p. % (op. c.).

I raggruppamenti che fa l'ill. Zanardelli nella pag. 220 (1) saranno teoricamente giustissimi; ma, sventuratamente, sono contraddetti dalla pratica più elementare, che ci mostra, per es., ovvio l'avvelenamento in quelli che commisero reati di libidine, ovvio pure il reato di libidine col reato di sangue, siano associati, siano successivi, per quanto ciò, da chi fa le sue distinzioni al tavolo, non appaia logico. Ma non andiamo a cercar la logica in costoro.

Oh! chi non vede che ci vuole un trattato intero di filosofia, sbagliata, per mettere d'accordo col progettista il procurato aborto colle ribellioni, il delitto delle levatrici con quello di delinquenti, troppo virili?

E l'omicidio si può mettere cogli eccitamenti allo sciopero? E l'omicidio ed il ferimento possono ammettersi nei delitti ispirati dall'odio contro i nostri simili??

---

(1) *a*) Peculato, concussione, corruzione, frodi dei fornitori dei pubblici approvvigionamenti, false monete o carte di pubblico credito, contraffazione, alterazione o vendita di sostanze alimentari o medicinali pericolose alla salute, e vendita di tali sostanze di specie diversa dalla pattuita o deteriore, latrocinio, furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa e altre frodi, appropriazione indebita, usurpazione di proprietà immobiliare.

b) Delitti contro la libertà individuale, contro la libertà del lavoro, violenza e resistenza all'Autorità, omicidio, lesioni personali, procurato aborto.

c) Delitti contro la patria, i poteri dello Stato, i capi di Governi esteri ed i loro rappresentanti.

d) Delitti contro le libertà politiche, la libertà dei culti, abusi di autorità, violazioni di doveri d'ufficio, abusi dei ministri dei culti, usurpazione di pubbliche funzioni, titoli ed onori, violenza e resistenza all'Autorità, oltraggio, violazione di sigilli e di pubblico deposito, millantato credito, e delitti contro l'ordine pubblico.

e) Simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, in monete, in carte di pubblico credito, sigilli, bolli pubblici e loro impronte, in documenti, passaporti, licenze, certificati o in altri atti, truffa ed altre frodi.

f) Incendio, inondazione, sommersione, falsi fari, distruzione di vie o di opere destinate alle pubbliche comunicazioni, o a difesa e riparo contro infortunii, delitti contro la sicurezza del servizio ferroviario o telegrafico, contro la sanità e la alimentazione pubblica.

g) Violenza carnale, atti di libidine, corruzione di minorenni, oltraggio al pudore, ratto, lenocinio.

E l'alterazione degli alimenti contro la sanità e l'alimentazione (vendita d'alimenti guasti) può darsi avvenga per odio dei proprii simili e non per speculazione ed avidità di lucro ?!!

Infatti, pare che l'A. stesso ne sia persuaso, perchè poi ha messo la vendita di sostanze alimentari in due categorie, *a*, *f*, le ribellioni nelle categorie *b*, *d*, le truffe e le frodi nelle categorie *d*, *e*; sicchè vi son reati, relativamente meno gravi, esposti ad esser colpiti di recidiva con probabilità doppia, mentre i gravissimi, l'omicidio, lo stupro, ecc., non incorrono in questo pericolo.

Se si guardano, poi, gli studi degli abborriti psichiatri si vede tecnicamente quanto questi gruppi sieno sbagliati. Per es., non è molto che si sono studiati furti e ferimenti a scopo di libidine, in individui che godono a rubar fazzoletti, stivaletti femminili, ferir con pugnale organi genitali (1). Evidentemente queste forme anomale ne segnalano altre intermedie che son tutt'altro che rare, ed additano a colui che pensa seriamente l'esistenza di veri gruppi naturali in cui due reati assolutamente diversi sono connessi non solo nello stesso individuo, ma nello stesso atto.

Ora, colpendo la recidiva in tutte le forme, si può colpire il libidinoso che ruba a scopo di libidine come quello che commette l'atto osceno, propriamente detto. Nè si risponda che queste sono anomalie, poichè il criminale è sempre un anomalo.

Il computo del tempo per colpire la recidiva dell'ultima condanna, all'inverso della legge francese, fa che si tolga alla legge probabilità di cogliere l'indizio di recidiva, poichè durante l'incarcerazione cellulare ben pochi reati sono possibili, mancando l'occasione.

Finalmente non è detto, come in altri codici, per es. nel napoletano, che la grazia non cancella la nota della recidiva: e così si aumentano le fonti per cui codesta sfugge alla punizione: tant'era il concedere l'impunità ai recidivi.

Non approviamo nemmeno l'idea di non ammettere per reci-

---

(1) LOMBROSO, *Amore nei pazzi*, 1881. — ID., *Delitti di libidine*, 2ª ed., 1886.

divo chi abbia commesso un reato di sangue, quando non siasi verificato proprio legalmente. Non si tratta d'una questione giuridica teorica, ma si tratta di constatare se vi è una maggiore o minore perversità in certi individui che pure si devono punire o meglio sequestrare; una volta che il legislatore non si sogna nemmeno che i caratteri antropologici e psicologici possano giovare in questo, che almeno tenga egli conto dei fatti giuridici constatati, e non ne faccia un inutile getto per obbedire a un principio teorico.

Ai condannati che recidivano in carcere aumenta colla segregazione cellulare e il lavoro in ultimo la pena; ma a colui che è già condannato a quest'ultima pena, e tenta un nuovo reato, cosa darà?

E la disciplina carceraria potrà reggere, quando nessuna pena può sovrastare a quest'ultima e quando le celle perdureranno..... nel codice? (1).

Pena di morte. — Non vi è questione che più mi sembri uggiosa, bizantina e improntata di quel falso sentimentalismo che, come già nelle lettere, ha dominato e domina nel diritto, quanto questa della pena di morte. E chi non lo sente che è doloroso il sacrificare delle vite dei nostri simili? Ma come è che non vi pensiamo quando a migliaia, a milioni sacrifichiamo gli

---

(1) Vediamo cosa succede nelle colonie penali francesi, solo perchè la pena capitale non vi si infligge che per l'omicidio.

« La deportazione si credette una panacea, ma non merita più questa fede; nel fatto chi la esamina imparzialmente trova molti danni e pochi vantaggi; dice Denise, antico direttore (*Nouvelle Revue*, 1884). Il furto, l'indisciplina, l'oscenità dominanti; alla notte, malgrado la proibizione, non fanno che giocare, riboccano d'oro, tanto che in una sera sola uno perdette 1200 franchi; come li avesse nessuno lo può sapere. La legge inflisse l'esilio perpetuo a costoro, e ordina loro il lavoro, specie pei condannati ai lavori forzati, ma in fondo siccome la punizione sarebbe il riposo in una cella, e le celle mancano o scarseggiano, così chi vuole non lavora. Diventano proprietari, per obbligo, del terreno: i sorveglianti non hanno un potere vero su loro; che se non ammazzino, non han pena capitale. Non potendosi applicare le misure corporali non vi è pena possibile, e si danno casi di vere condanne per burla, come

onesti sui campi di battaglia, spesso per un capriccio dinastico o per amor proprio nazionale; e dobbiamo davvero sentirci sdilinquire quando si tratta di sopprimere poche individualità disoneste, cento volte più pericolose e fatali dell'avversario, in cui una palla ignota può colpire un Darwin, un Carducci?

A stretto diritto, certamente che noi, che più non ci crediamo vicarii di Dio in terra, non ne abbiamo alcuno assoluto contro l'esistenza di nostri simili, ma se il diritto non ci viene dalla necessità della difesa, non ne abbiamo allora nemmeno contro il loro sequestro, nemmeno per bandire una contravvenzione. Dire che la pena sia contro alle leggi della natura è fingere di ignorare che essa è scritta a caratteri troppo chiari nel suo libro, sapendosi anzi nella lotta per l'esistenza, seguita da immani ecatombe, basarsi, secondo le ultime ricerche, tutto il progresso del mondo organico e quindi del nostro.

La rivelazione che vi sono esseri, come i delinquenti-nati, nati pel male, organizzati pel male, riproduzioni atavistiche non solo degli uomini più selvaggi, ma perfino degli animali più feroci, dei carnivori e dei rosicchianti, lungi, come si pretende, dal doverci rendere più compassionevoli verso loro, ci corazza contro ogni pietà: poichè essi non appaion più nostri simili, sono bestie feroci; e la zoofilia non è giunta, salvo pei

---

40 anni di lavori forzati a chi è condannato a perpetuità. È ridicolo il vedere delle informazioni come queste: Francesca, 22 anni, che rubò, incendiò una casa, abbruciò una vecchia, accusa un innocente e poi si sposa a N. N. e la statistica subito la dà per un modello di sposa.

« Il peggio è che molti delinquono per andare a questa specie di *Eden;* nel 1884 Delbary, complice in molti furti e in un assassinio contro un commissario, condannato a 8 anni di lavori forzati: Ebbene, disse, andrò a domare i kanaki. Nell'85 a Lione, Bosvat, di 22 anni, stanco di 16 condanne per furto e vagabondaggio, sortito appena dalla prigione, si recava a cercare se vi fosse un commissario e feriva mortalmente il primo che trovava dicendo: che voleva vendicarsi della polizia che gli aveva dato troppe noie: ma egli aveva già detto agli amici che se non trovava subito da rubare appena uscito avrebbe ucciso qualcuno per farsi mandare alle colonie ». (*Rivista di Discipline Carcerarie,* 1885).

fachiri indiani, a lasciarci divorar dalle belve e offrire noi stessi al loro beneficio; dippiù sopprimendoli salviamo non solo noi stessi, ma precludiamo la nascita di esseri di loro più tristi e feroci.

E siccome noi siamo scesi così in basso, che in ogni grave questione non ci sentiamo rassicurati se non possiamo citare qualche straniera autorità che ci sembra superiore a quella dei fatti, io ne citerò due sole, a proposito delle pubblicazioni più recenti di Antropologia criminale, che vengono a conclusioni ben diverse da quelle a cui pretendono riescano, secondo i risultati dell'Antropologia criminale (pag. 35), i progettisti del codice. Ecco, per es., come scrive Taine a proposito della nota abolizionistica che Letourneau premise al mio libro: *L'Homme Criminel:*

« Come voi, io penso che *determinismo* e *responsabilità* sono due termini perfettamente conciliabili; assai più, io penso, che occorre essere determinista per comprendere le conseguenze della responsabilità.

« Le due grandi scuole di morale in questo mondo sono gli stoici, nell'antichità, e i puritani, nei tempi moderni; per cinquecento anni gli stoici, e per trecento i puritani, hanno studiata con appassionata attenzione e straordinaria precisione la questione del bene e del male morale con coscienza rigida e delicata. Eppure stoici e puritani erano non soltanto deterministi, ma altresì predestinatori.

« Io sono dunque molto alieno dall'entrare nelle idee umanitarie del D.r Letourneau; se fossi giurista, legislatore o giurato, non avrei indulgenza di sorta per gli assassini e per i ladri, pel *criminale-nato*, pel *pazzo morale*. Quando nella vita, nell'organizzazione intellettuale, morale, affettiva, del delinquente, l'impulso criminale è isolato, accidentale e passeggiero, si può, anzi, perdonare; ma più questo impulso è legato alla trama intera delle idee e dei sentimenti, più l'uomo è colpevole e più dev'essere punito.

« Voi ci avete mostrato degli ourang-outang lubrici, feroci, a faccia umana; certo, come tali, non possono agire altrimenti di quello che fanno; se violano, se rubano, se uccidono, è in

virtù della natura loro, del loro passato. Ragione di più per distruggerli appena si sia constatato che sono e resteranno sempre ourang-outang. A riguardo loro non ho obbiezione alcuna contro la pena di morte, se la società vi trova profitto ». (Vedi *Archivio di Psichiatria*, vol. VIII, 5).

E Barine nella *Revue Littéraire*, 1887, n. 3:

« Le conclusioni della nuova scuola saltano subito agli occhi; le penalità non possono più essere le stesse; nè il principio in nome del quale i tribunali condannano; nè lo scopo a cui si attende dai sistemi penitenziari. Il nuovo sistema dovrà partecipare all'indifferenza della natura; sarà improntato alla durezza che segue all'indifferenza; non sarà crudele, perchè niuno sentirebbe più sdegno contro il reo; lo *sopprimeremo* o sequestreremo, ma senza collera; il diritto di difesa sarà sostituito a quello di punizione, rimasuglio del vecchio concetto teologico del peccato. I metafisici protesteranno, ma niuno vi baderà, perchè la volontà non è più libera fra gli onesti di quello che sia fra i rei. Chi ragiona non si ribella contro un fenomeno, fosse pur doloroso; si accomoda per soffrirne il meno possibile ».

Questo per quanto riguarda i rapporti di codesta pena coll'antropologia criminale calunniata, precisamente là dove essa meno ne era meritevole. Ma del resto, io ripeto, la è venuta in Italia, questa, una questione bizantina.

Una volta, ripeterò (1), pervenuto un sentimento, giusto o no, a penetrare nelle masse, mal vi si può sradicare, e, come direbbero i matematici, nessun effetto utile se ne può più cavare ad agirvi contro; a furia di opuscoli, di discorsi, molti scienziati italiani sono giunti a farlo nascere questo sentimento e, quel che è peggio, a farlo precedere da una serie di fatti, di grazie mostruose (Rossignol, Cibolla, La Gala), che oramai sono diventate dei capisaldi di legge.

D'altronde il numero delle condanne è ridotto già in Europa di tanto, in confronto di quello che era una volta, e

---

(1) *Incremento del delitto*, pag. 79.

in paragone di quanto parrebbe sulle prime necessario, che ad ogni modo non potrebbe servire alla selezione: e nulla o ben poco per l'esempio; salvo pel caso di un condannato a vita che non avesse più nulla o quasi più nulla a perdere e pei casi in cui il carcere fosse poco sicuro; poichè quando si ha la massima probabilità che una data pena non sia eseguita, il delinquente, sia per l'imprevidenza sua solita, sia per la lusinga ch'è naturale ad ogni essere umano, converte sempre quella probabilità in una certezza. Quindi restringiamo pure queste pene al minimo indispensabile per la difesa sociale.

Manteniamola per un baluardo contro le conseguenze delle attenuanti, destinate, inconsciamente, a render irrita ogni pena grave, inclusavi quella dell'ergastolo, bandita, con tanto terribile apparato, dal Ministro.

Il mantenere la pena di morte, pei casi rarissimi, ha questo vantaggio pratico: che per i reati passibili di tale pena, quando i giurati concedono le attenuanti (il che capita, si può dire, di consueto), si discende dalla pena capitale alla galera perpetua; mentre col nuovo codice, quando i giurati, obbedendo alla suggestione dell'oratoria forense, vorranno accordare le attenuanti, che non si vollero abolire (tutt'altro!), si troveranno di fronte soltanto ad una pena temporanea (art. 56 del progetto) (1).

Aggiungo essersi troppo dimenticato, che se è per l'amore dell'unificazione che noi vogliamo l'abolizione, avremmo dovuto per lo meno abolirla, prima, in quella parte della popolazione più onesta, perchè ha avuto già una specie di selezione, che è la militare; finchè in questa la non sia abolita, non dite che unificazione si fece. Ora se noi non ve l'aboliamo, è per la ragione della difesa, perchè se no si comprometterebbe la difesa della patria.

E non vale l'istessa ragione in quei pochi casi di condannati all'ergastolo, pei quali l'abolizione sicura della pena di morte è una vera sorgente d'impunità? Chi conosce adesso l'intima vita dei bagni, sa l'enorme influenza che vi hanno preso i mozzi, capi criminali messi di soccorso alle guardie; eppure ancora non vi

(1) Osservazione dell'avv. A. Levi di Torino.

è la certezza, ma la probabilità di schivare l'ultima pena. Che cosa possono fare 50 guardie in mezzo a mille forzati condannati a vita (col nuovo Progetto diremo all'ergastolo), che non possono avere una pena più grave di quella che subiscono e sono semiarmati? Che sarà ora se quella probabilità si muterà in certezza?

Oh! ditemi, di grazia, con che difesa resterete davanti a un criminale, un assassino, recidivo, che ammazzi i guardiani o li minacci di nuove imprese? Sarete più umani se lo legherete mani e piedi per tutta la vita, e vi parrà d'esser giusti? E cosa farete nel caso di un nuovo infuriare del brigantaggio: e nel caso in cui la camorra e la maffia e gli accoltellatori di Livorno rinnovino, sempre meglio, ed estendano le feroci lor gesta?

Nè si dica con l'onor. Ferri che, per esser pratica la pena di morte dovrebbe essere una vera beccheria, che naturalmente ripugna allo spirito umano; mantenerla non vuol dire volerla moltiplicare: a noi basta che essa resti sospesa come spada di Damocle sul capo dei più terribili malfattori, perchè sieno veramente condannati a vita e quando, condannati a vita, abbiano attentato alla vita degli onesti guardiani, e peggio se spentala: con che si toglie anche quell'ultima obbiezione tanto palleggiata, e in fondo rispettabile, della irreparabilità di questa pena. Noi la vorremmo pure mantenuta anche, quando, sotto forma di camorra, maffia, brigantaggio, la criminalità associata minacci la sicurezza e l'onore del nostro paese. Con che mi pare che si pareggino, nel civile, assolutamente le condizioni a quelle stesse per cui si mantiene tale pena nella milizia.

Alle figure rettoriche del carnefice con tutti i suoi aiutanti è facile rispondere, sostituendo la condanna dentro la cella e mediante una macchina elettrica.

Codesto rimprovero, ad ogni modo, che così spesso ci si lancia, e con tropi così plateali, prova, ad abbondanza che la nuova scuola non accatta la popolarità. Per suggellar la qual cosa ci giova aggiungere che, mentre per sostenere questa pena ci mettiamo in uggia al solo partito che ci accolse più favorevolmente finora, non guadagnamo nemmeno quello dell'opposto; posciachè noi non ci teniamo a codesta pena per l'azione intimi-

datrice tanto pronata dai conservatori, ma solo per quella difesa sociale, per quella selezione che sono piuttosto lo spauracchio di tutti gli amici delle vecchie idee.

Mitezza delle pene. — Tutte queste mitezze finiranno con aumentare di molto il delitto. Ben è vero che molti delinquenti sono affatto imprevidenti e non si preoccupano gran che della pena; ed è vero, ripeto, che quando si esagerava nella crudeltà delle pene, non perciò si soffocava, anzi, si acuiva la tendenza al delitto comechè la ferocia umana trovasse uno stimolo e un prestigio nello spettacolo della ferocia legale. Ma tutto ciò non devesi portare fino alla strana esagerazione di credere che quanto più scemino di numero o di rigore le pene, scemino di altrettanto i delitti. Da una parte vi ha sempre un certo numero di delinquenti, i quali si preoccupano, prima ancora del delitto, della pena che vi può conseguire, e preparano perciò accuratamente lo alibi, fanno appositamente commettere, nelle bande, delitti di sangue dai minorenni sapendo che essi sfuggono la pena capitale (Medichino). Antonelli, parecchi mesi prima di commettere una feroce grassazione, fu visto leggere e rileggere gli articoli del codice che comminano la morte all'assassino e dichiararli ad alta voce ingiusti e lodare una operetta del Poletti che tentava dimostrarlo. E Boggia, Vallet, la marchesa di Brinvilliers, Bourse e Lacenaire furono colti da terrore innanzi all'estremo supplizio.

E noto è come l'incremento del delitto fu favorito dall'inconsulta amnistia del Mancini; così scrive da Ferrara il Proc. del Re: Su 74 amnistiati, fra cui alcuni per parecchi anni di pena, 17 rientrarono nell'anno stesso, e ad Udine (Vanzetti, *Relaz. stat.*) 1 degli amnistiati tornò dopo 1 giorno, 2 dopo 7, 3 dopo 30 e 15 nei primi 6 mesi.

Gli imperatori Maurizio ed Anastasio, i quali, avendo dichiarato, salendo al trono, che essi non avrebbero mai versato il sangue dei loro sudditi, duplicarono i delitti.

Dopo l'abolizione della pena di morte a Friborgo gl'infanticidi crebbero da 8 a 15, gli omicidi da 5 a 15, gli assassinii da 1 a 15 (*Riv. di Dis. carc.*, 1878, 36). E tutti sanno

come l'introduzione in Inghilterra del *ticket of leave* abbia di molto aumentato i delitti che da 2649, quali erano nel decennio 1864-73, crebbero a 15049, nel 1873-74; anche la deportazione, così in Francia come in Inghilterra, vi aumentò il crimine, tantochè vi si erano osservati perfino dei forzati che per ottenerla commettevano nuovi delitti; e quando nell'Inghilterra, nel 1862, crebbervi tutto ad un tratto le grassazioni, gli arresti e le condanne eseguite entro lo stesso anno, subito le scemarono, ed il sistema repressivo si trovò tanto utile che nel 1863 si studiò una legge apposita che comminava l'aggravante del bastone nelle pene per tali reati.

È un fatto pure certo che le energiche repressioni di Sisto V, nelle Romagne, degli Austriaci nel 1849 contro le bande di Este, di Brescia e dei Francesi, sotto Manhes, nelle Calabrie, dei nostri sotto Pallavicino e sotto Medici, contennero e qualche volta giunsero a sopprimere i delitti associati e certo i delitti degli internazionalisti di Parigi ed Alcolea furono evidentemente repressi per molto tempo dalle subite carnificine. La legge Pica scemò il brigantaggio nel Napoletano; la legge 6 luglio 1871 scemò le accoltellature di Ravenna.

Infine, se è giusto il considerare che la radice di certi mali non si sopprime colla morte di pochi malvagi, è pur vero che i delitti hanno scemato d'intensità e ferocia in questi ultimi secoli, anche in grazia alla pena di morte, distribuita allora in così larga copia e con tanta pubblicità; che se avrà contribuito per qualche quota a nuovi delitti collo spirito d'imitazione e coi feroci pubblici spettacoli, deve pur averne scemati moltissimi altri, prevenendo radicalmente ogni evasione, ogni recidiva ed eredità dei delinquenti, facendo insomma quello che fece la natura, quando, colla selezione della specie, dagli esseri più inferiori, giunse a darci il grande dominatore del globo.

Quei valenti giuristi italiani, che dal minor numero di grandi delitti, osservato dopo il decremento o l'abolizione delle pene più gravi, dedussero il contrario, caddero in una illusione, la buale è giustificata dal fatto che i delitti scemarono di vio-

lenza, ma non già tanto per l'abolizione di quelle pene, quanto per la maggior coltura e gentilezza degli animi, e per la facilità nei rei di conseguire i medesimi pravi intenti con mezzi meno brutali e più sicuri (truffe, cambiali false, ecc.), e non pensarono poi che abbiamo già innanzi a noi, appunto in grazia della pena di morte che, nel tempo addietro, colpiva migliaia di vittime, una razza depurata già dalla selezione, selezione brutale quanto si vuole, ma pur selezione.

Che, se anche la mancanza o mitezza della pena in nulla veramente influisse sul delinquente abituale, nato pel male, essa certo può agire sopra gl'individui condotti al delitto non dagl'innati istinti dell'organismo, ma dalla imitazione e da quella debolezza di carattere che lascia tanti uomini, anche estranei al vero mondo criminale, oscillanti in perpetuo tra il vizio e la virtù, e che la certezza dell'impunità insieme a quella del proprio soddisfacimento farà inclinare più sicuramente pel primo.

Soprattutto, ciò spicca nei paesi infestati da brigantaggio, dove quando una pena fierissima non s'opponga al manutengolismo, i più onesti si fanno, quasi necessariamente, per sfuggire alla vendetta, complici dei malfattori.

Finalmente la controprova si è fatta in Italia dove certo da alcuni anni non si pecca per poca mitezza di pene. Pensiamo che, senza contare le grazie che ammontano al decuplo della Francia, gli appelli che van al trentuplo, i nostri Tribunali di prima istanza in materia correzionale, nel 1874 (quando la moda e quasi l'ordine della mitezza non era, dirò, entrata nelle sfere penali), condannarono solo il 2,38 ogni 1000 abitanti (in Venezia 1,71, Casale, anzi, 0,89, Brescia 1) mentre in Francia nel 1871 condannavasene il doppio, 4,66 per 1000 abit. Ogni 100 imputati giudicati, contansi 75 condannati in Italia e 90,6 in Francia (*Relaz. stat. del Ministro di grazia e giustizia*, 1871). Dopo tanta differenza poco approda la maggiore severità della Corte d'Assise che colpisce un piccolissimo numero di colpevoli, e quasi sempre a casaccio, severità che andò man mano sparendo. — Basti il dire che le Corti

d'Assise del Regno sopra 100 condanne pronunciarono 33,3 assoluzioni nel quinquennio 1876-1880, e 39,4 nel quinquennio 1881-95; e che in alcuni distretti di Corte d'Appello le assoluzioni arrivarono a 50, 54 e fino a 108 su 100 condanne (vedi *Appendice III*) a Casale, Bologna e Cagliari; e questa mitezza andò man mano aumentando, sicchè il numero degli assolti da 30,7 per 100 nel 1877 salì a 44,5 nel 1885. Ciò malgrado il delitto imperversa così nell'indole come nel numero, e persino in quelle miti regioni dove così l'indole popolana come la dolcezza del clima avrebbero dovuto cospirare con l'antica e tradizionale mitezza delle pene a far scemare il delitto, che per la prima volta dall'epoca dei Ciompi comparve minaccioso e associato perfino nelle vie.

Reati in aumento. — Sì: checchè arzigogolino alcuni, giocando colle cifre, come si faceva una volta colle frasi, il numero dei condannati dalle varie magistrature nel Regno fu di 317,079 nel 1884, e salì a 331,105 nel 1885, e a 337,063 nel 1886: e questo, se l'aritmetica non è un'opinione, è un aumento. È vero che l'aumento in gran parte si verificò negli affari dei pretori, pei quali furono in aumento *tutte* le categorie di reati; è vero che nei reati correzionali non si verificò aumento che in quelli contro la proprietà e in quelli contro la fede pubblica: ma se badiamo ai reati più gravi, a quelli delle Assise, troviamo in aumento le categorie dei reati che più mettono in pericolo la sicurezza pubblica: omicidi qualificati (1884, 542; 1886, 637); grassazioni con omicidio (1884, 57; 1886, 71); reati contro l'ordine delle famiglie, stupri, ecc. (1884, 187; 1886, 247); furti qualificati (1884, 983; 1886, 1161); altri reati contro la proprietà (1884, 351; 1886, 434); tanto che adesso i nostri avversari hanno inventato un comico eufemismo, *un arresto nella diminuzione,* che ha grande somiglianza colla *febbre pestifera* con cui si coonestava dai buoni Milanesi quella peste che prima non volevano ammettere in alcun modo.

Del resto, anche quando parve per qualche anno verificarsi una diminuzione di fronte al 1880, non era che una delle

solite oscillazioni statistiche; e il Rossi (V. *Archivio di Psichiatria*, vol. VII, pag. 460) aveva dimostrato che nel 1884 le categorie dei reati più gravi erano in aumento di fronte alla media del decennio, e che su 19 categorie di reati 11 erano in aumento, tra cui gli omicidi qualificati, le ribellioni, i reati contro l'ordine delle famiglie.

Ma la prova più saliente dell'aumento dei reati e dell'inutilità, per lo meno da questo lato, della troppa mitezza, si ha studiando particolarmente la Toscana, che per noi offre un doppio interesse, come quella che fu citata sempre ad esempio da coloro che pretendevano, Olandesi alla rovescia, di respingere il mare abbattendo le dighe; e perchè questo Progetto essendo, si può dire, il Codice Leopoldino esteso a tutto il resto d'Italia, o messo in connessione col sistema carcerario, vi farà toccar con mano quanto stia per avvenire nel resto del Regno coll'estendervi la medesima legge.

Chi guardi le belle statistiche del Bodio, s'accorge subito che malgrado l'antica applicazione di quel Codice, la Toscana è, invero, fra i paesi meno colpiti. Nei reati denunciati tengono il X grado Lucca e Firenze, il IX Pisa, l'XI Siena; negli omicidi Siena l'XI, Firenze e Pisa il X, Lucca il IX; nei reati contro i costumi tutte le provincie il IX grado; nei reati contro la fede pubblica Firenze il X, e le altre provincie l'XI; nei reati contro la proprietà Firenze e Pisa il X, Siena e Lucca l'XI, nelle ribellioni; — Livorno, però, che è pure fra le più gentili, civili e ricche città della Toscana, ha il numero I, ossia il massimo sui reati denunciati, e tiene il VII posto contro la fede pubblica e nelle grassazioni, il V contro i costumi, l'VIII negli omicidi, il V contro la proprietà, il V nelle ribellioni.

Dunque, malgrado la stessa lingua, la stessa civiltà, la stessa, anzi, maggiore coltura (Livorno ha meno analfabeti, e ciò giovi contro coloro che credono l'istruzione elementare la panacea del delitto), e malgrado sopratutto lo stesso Codice mite Leopoldino, Livorno ha mostrato una criminalità gravissima. Dal che può dedursi che se il resto della Toscana è mite, non lo è pel Codice Leopoldino, ma per le stesse ragioni meteoriche ed etniche per

cui lo fu la Puglia, malgrado le pessime leggi borboniche: ragioni, che a lor volta rendono più criminosa Livorno (1).

Ciò si conferma collo studio dell'ultimo quinquennio, in cui si vide in Toscana aumentare la criminalità piccola e la maggiore, al paro e più che nel resto d'Italia, malgrado che il Codice suo fosse più mite che quello del resto d'Italia.

La media annua dei condannati dai *Pretori* nel quinquennio 1882-86 si fu di 15.914; nel 1866 i condannati furono 19.321, con un *aumento* sulla media di 3407, e di 5504 sul numero dei condannati nel 1882. In media se ne condannarono 2165 per reati contro le persone; nel 1886 questi furono 2606, con un *aumento* sulla media di 441 e con un *aumento* di 515 sull'anno 1882.

I *Tribunali* nello stesso periodo condannarono in media all'anno 3913 delinquenti; nel 1886, 3176, con una *diminuzione* di 737 sulla media e di 1744 sul 1882.

Ma le *Corti d'Assise* nel quinquennio condannarono in media all'anno 206 persone; nel 1886 ne condannarono 228, con un *aumento* di 22 sulla media e di 7 sul 1882; per omicidio qualificato furono condannati in media 18 dal 1883 al 1886; nel 1886 ben 23, con un *aumento* di 5 sulla media e di 11 sul 1883; i reati contro i costumi ebbero in media 15 condannati; nel 1886 ve ne furono 21, con un *aumento* di 6 sulla media, di 2 sul 1883. E notisi bene che, come nel resto d'Italia, l'indulgenza dei giurati della Toscana andò aumentando da un decennio a questa parte, sì che da 27,2 assolti nel 1876-80, si salì a 34,4 su 100 condanne nel 1881-85.

Queste cifre non hanno bisogno d'alcun commento.

---

(1) Eccone la principale. Livorno (V. N. Magri ed A. Santelli, *Lo stato antico e moderno di Livorno*) fu popolata dai *Liburni*, popoli dell'Illirico, inventori delle *Galeotte liburne* e *insigni pirati*, i quali, venuti a predare nel mare toscano, ove era l'antico e forse distrutto tempio di Labrone, vi edificarono una stazione o ritiro.

CAPO III.

Acerbità inutili.

Nè questa pericolosa esagerazione di mitezza esclude l'acerbità inutile ed esagerata del vecchio Codice per reati che meno la richiedono.

Un legislatore che più volte ripete non dover il penalista fare il moralizzatore, o, come diremmo noi, il teologizzante, un legislatore che esagera perfino, come abbiam visto, nella mitezza verso i reati più temibili, verso i recidivi, non è capace di spastoiarsi dalle vecchie ispirazioni teologiche quando colpisce, e spesso con pene più gravi che non facessero gli antichi Codici, i complici dei suicidi, i duellanti, gli aborti, i reati, insomma, meno temibili, che possono, sì, destare ribrezzo nell'uomo morale, ma in cui la difesa sociale, l'unica *ratio* della pena, ha ben poco a vedere.

In questi casi, poi, la legge trova così mal preparati a riceverla e ad imporla e giudici e cittadini, che finisce per essere elusa e restare lettera morta.

Aborto, infanticidio. — Nessun diritto vien leso, di regola, nell'aborto provocato dalla donna sovra se stessa, inclusovi il pericolo proprio, poichè nessuno impedisce ad un uomo di farsi del male, di sifilizzarsi, per es. (Puglia, *L'evoluzione del delitto*, pag. 197).

E quando la lesione avvenga per parte d'altri, la legge sugli omicidi e avvelenamenti basta senz'altro.

D'altronde gli aborti provocati regolarmente non sono quasi mai pericolosi, e Bentham scriveva:

« Lasciate agli individui la più grande larghezza possibile
» in tutti i casi nei quali non possono nuocere che a loro

» stessi, poichè essi sono i migliori giudici dei proprii inte-
» ressi. Se essi si ingannano, da che sentiranno il loro errore,
» è da presumersi che non vi persisteranno ».

Ed un bell'argomento in proposito adduce anche il Balestrini nel suo libro *Sull'infanticidio e sull'aborto* (Torino, 1888); l'argomento, cioè, che un embrione non rappresenta propriamente un vero essere umano, ma un uomo negli stadii ancora d'animalità, o piuttosto un animale inferiore che nei primi mesi solo un embriologo potrebbe distinguere da un uomo.

S'aggiunga la rarità delle condanne, anzi delle accuse.

In Italia si ebbero, nel 1863, 6 accuse con 9 imputati, di cui 4 furono assolti; nel 1869, 5 accuse con 8 accusati; nel 1870, 6 accuse con 8 imputati, dei quali 4 vennero prosciolti; nel 1881 finalmente si ebbe un leggero aumento: 13 accuse, di cui 4 respinte *(Statistiche giudiziarie penali)*; ciò s'accorda con la scarsezza delle sentenze supreme, che furono 6 in 15 anni (Lucchini, *Digesto Italiano*, v. *Aborto*).

In Inghilterra si procedette per aborto negli anni 1847-48-49 soltanto contro 3 persone; nel 1850 contro 5, nel 1851 contro 4; nel 1852 contro 9 e nel 1853 contro 17, e di queste ultime 12 furono mandate assolute dai giurati.

Nel 1853 in Iscozia non vi fu alcun processo per aborto; così nel Würtemberg durante il periodo 1853-54; nel Belgio, secondo i registri, non furono che cinque le persone tradotte innanzi al tribunale accusate di questo delitto.

La rarità poi delle condanne ha, oltre l'effetto, avvertito da molti scrittori, di gettare il ridicolo sulla legge stessa, anche quest'altro di far diventare ingiusta la condanna inflitta soltanto in qualche rara circostanza; molti sono pur troppo i casi di delinquenti che non vengono scoperti, o che pure scoperti, sfuggono alla dovuta pena; ora questo è certamente un male inevitabile dovuto alla imperfezione di qualsiasi istituzione, e per quanto deplorevole, convien pure tollerarlo; ma quando questa impunità oltrepassa ogni limite, è certo che la pena inflitta a quel dato delinquente, diventa nell'opinione, specialmente delle masse, una disgrazia personale piuttostochè

un atto di giustizia, e l'individuo colpito dalla pena, ha ben ragione di lagnarsi di essere punito per un fatto, al quale egli è stato spinto potentemente dallo spettacolo della impunità degli altri che pure lo commisero (1).

« In ogni delitto che per sua natura dev'essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo » (Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § XXXVI).

Altra ragione potentissima che sconsiglierebbe la perseguibilità penale del feticidio sarebbe quella del pericolo di condanne ingiuste per l'incertezza della prova, che, salvo rarissime eccezioni, non è possibile avere piena ed intera sulla efficacia dei mezzi impiegati (2).

Infanticidi. — Tutto ciò, salvo una gradazione diversa, è applicabile all'infanticidio. La nascita, lo sviluppo ulteriore di questo embrione non portano un vantaggio alla società, ma un'infamia ingiusta per la povera donna, per la società che deve mantenerlo, sotto forma di brefotrofio, dove essa infine con un vero assassinio legale lo uccide, tanto enorme essendo la mortalità dei brefotrofi da potersi dire un'epidemia in permanenza; così a Siracusa la mortalità media sui trovatelli oscilla sul 73 0|0, e a Modica 99 0|0 — da noi almeno al 50 0|0.

Nè si dica che non si deve impedire l'incremento della popolazione, perchè allora si dovrebbe impedire, per legge, l'onanismo, e fin lì non ci si è giunti; e poi noi di popolazione ne abbiamo troppa.

Tutti i pensatori antichi e moderni concordano nel dire che il diritto è una *proportio hominis ad hominem*, che ha per iscopo di render possibile l'esistenza dell'uomo nella società; lo si consideri soggettivamente od oggettivamente, è indiscutibile che due sono i suoi termini: l'uomo e la società, e però soggetto di diritto, non può essere che *l'uomo in quanto fa parte della società* (Balestrini, op. cit.).

Nel caso del feto, come del neonato, non si riscontra alcuno dei due termini nella sua pienezza: anzi, l'elemento sociale

---

(1-2) Balestrini, op. cit.

manca affatto; « è certo in effetto che essi sono piuttosto sotto la tutela della madre, che è il loro ambiente esteriore, che sotto quella della società, di cui non fanno ancora direttamente parte » (Tissot, *Introd. philosoph. à l'étude du droit pénal*, ecc., lib. I, chap. III).

S'aggiunga che il pericolo di un processo o di una pena aumenta il numero dei suicidi muliebri; ciò fu notato, fra gli altri, dal Ladame, il quale lo deduce dal fatto che nella Svizzera dal 1876 al 1880, 92 sopra 100 suicidi femminili ebbero luogo nell'età nubile, e che più di 80 per 100 delle donne dai 15 ai 30 anni che si sono suicidate, erano *celibatarie* e che una gran parte di questi atti di disperazione ebbero per movente la tema del disonore e della miseria (Ladame, *Rapport sur les enfants illégitimes en Suisse*).

Il sentimento di allarme della società di fronte alla vita di un bambino, di cui essa ignora perfino l'esistenza (giacchè l'infanticidio *honoris causa* deve necessariamente avvenire prima che la nascita del bambino sia conosciuta) non può essere che minore di quello per la perdita di un adulto nel fiore degli anni; ecco la risposta che ciascuno sente di poter dare senza bisogno di lunghe meditazioni (1).

E però dal male giuridico derivante dalla uccisione di un infante, deve detrarsi, per così dire, la quantità di mali, in parte certi, in parte probabili. che deriverebbero dalla conservazione di una vita, che espone la madre alla perdita irreparabile dell'onore e spesso al pericolo di sevizie e di morte, che compromette la tranquillità di una famiglia e, per avventura, di parecchie, o che almeno, in caso di esposizione dell'infante, mette la società in un bivio terribile: « da una parte, l'irresistibile impulso del cuore, la voce autorevole della carità, le impone di raccogliere quell'innocente che trovasi abbandonato all'intemperie, di coprirlo, di allevarlo; dall'altra, la ragione e l'esperienza le insegna che, accettando troppo facilmente, come un obbligo legale e costante di mantenere ed

---

(1) Balestrini, op. cit.

allevare i bambini abbandonati alle di lei cure, corre i gravi pericoli di incoraggiare l'esposizione dei fanciulli, di rilassare i nodi della famiglia, di attutire il sentimento del dovere nei parenti e quello del pudore nelle donne, di far degenerare, insomma, la carità in un guiderdone offerto al disordine ed alla immoralità (Boccardo, *Dizionario di Economia politica*, ecc.).

Quanto al danno immediato causato dall'infanticidio, esso consiste nella soppressione di una esistenza che è così minacciata e nello stesso tempo minacciosa: minacciata per la frequenza dei nati-morti illegittimi e per la mortalità che colpisce più tardi il trovatello ed in genere il fanciullo non allevato dalla propria madre; minacciosa per l'infamia che porta a questa (Balestrini, op. cit.).

Sarà poi appena necessario avvertire che una pena di lunga durata non può essere che fatale alla donna che la subisce, perchè avrà l'immancabile effetto di depravarla totalmente e di toglierle colle abitudini del lavoro domestico il mezzo di riabilitarsi, una volta espiata la pena (Balestrini, op. cit.).

A conforto della opinione qui propugnata, della convenienza e giustizia di punire leggermente l'infanticidio, milita anche la poca o niuna temibilità sociale della infanticida.

Aiuto al suicidio. — E solo un concetto prettamente religioso poteva far penetrare nel Progetto la pena all'aiuto del suicida.

« Se, lasciando le pure astrazioni, noi interroghiamo la scienza della vita, questa ci mostra, scrivono Caluci e Ferri, per di più che l'*interesse* della società all'esistenza di ciascuno de' suoi membri non è assoluto, *ma scema anzi di molto*, cessa anzi *nei casi appunto della morte volontaria*. Bisogna aver la franchezza di portare nella scienza del diritto i fatti constatati dalla biologia, perchè il diritto deve pure essere la norma della vita. Ora la biologia dimostra che nella lotta per l'esistenza soccombono i più deboli, i meno atti alla vita sociale; ed una appunto delle forme di questa sconfitta è il suicidio, che, al dire di Haeckel, è una valvola di sicurezza per le generazioni future, cui risparmia un triste e fatale retaggio di nevrosi, cioè di dolore; ed è, al dire di Bagehot, uno degli strumenti del miglioramento umano per

via di selezione » (Caluci, nel Ferri, *L'Omicidio-Suicidio*, 2ª ediz., Fratelli Bocca, 1884). Altrettanto scrisse Morselli. Ed io e Ferri dimostrammo che il suicidio è in antagonismo coll'omicidio, ne è una vera valvola di sicurezza, sicchè dove l'uno predomina scema l'altro, quindi da questo lato il suicidio è anzi di un vero vantaggio alla sicurezza sociale.

Di più, « o voi, scrive il Ferri (o. c.), ritenete che l'uomo non possa disporre della propria vita, ed allora dovete punire, se non il suicidio consumato, che pure si potrebbe senza essere disumani, certo il suicidio tentato: o voi ammettete che il suicidio non sia un delitto, ed allora come punire chi prende parte a questo suicidio, coll'aiuto o coll'uccisione, *soltanto perchè vi prende parte?*

« E questo ragionamento, come si vede, vale, senza possibilità di risposta, per coloro che sostengono non essere il suicidio un'azione giuridicamente criminosa. Ma se poi chi non ammette questo principio, dicesse che, se per ragioni di convenienza non si punisce il suicidio nel suicida stesso, ciò non toglie all'atto stesso il carattere di criminosità per rispetto ai terzi che vi cooperano, io mi chiederei allora dove finisce l'assoluto ontologico del delitto, come ente giuridico, se la stessa azione è o non è delitto, per sole ragioni di convenienza. O non si viene così ad ammettere colla scuola positiva, che nulla vi è di assoluto nei dettati del diritto, ma questo, come il delitto, è un fenomeno storico e sociale, che varia nel tempo e nel luogo? (Ferri, op. cit.).

« Nè vale l'esempio accennato dal Carmignani (*Teoria delle leggi della sicurezza soc.*, Pisa, 1831, II, 393, nota 3) del partecipe al furto domestico, commesso dal figlio a danno del padre: anche qui si dice, l'atto del figlio non si punisce per ragioni di convenienza, ma esso resta criminoso rispetto al terzo che vi ha preso parte; così è del suicidio. Non mi persuaderebbe, perchè le due ipotesi hanno una tale differenza giuridica tra loro, che non è possibile il confronto. La sottrazione commessa dal figlio a danno del padre (senza entrare ora in altre questioni sulla punibilità di questo atto) ha il carattere vero e proprio di delitto, per queste

due ragioni essenziali che esso lede un diritto altrui, e il proprietario ne è dissenziente. Ora, il caso del partecipe al suicidio o dell'uccisore del consenziente è sostanzialmente diverso da questo ed io nego che la sola analogia superficiale dell'esservi nell'un caso e nell'altro un agente principale, che resta impunito per ragioni di convenienza, abbia il valore logico e giuridico di equiparare la punibilità del complice di furto (che in questo caso mi riserberei di dimostrare invece come vero agente principale) alla punibilità affermata, in modo assoluto (ed è questo assolutismo tutta la divergenza) per il partecipe al suicidio o l'uccisore del consenziente. Poichè, dopo tutto, se è innegabile che lo Stato esercita la funzione repressiva per difendere, nel caso dei reati contro i cittadini *uti singuli*, la sicurezza di questi stessi cittadini, procacciando ad essi almeno l'opinione della propria sicurezza, chi non vede che il consenso della vittima, vero, spontaneo, non estorto per frode o violenza, toglie ogni ragion d'essere alla difesa per parte dello Stato? In che sentiamo noi scossa la opinione della nostra sicurezza, se veniamo a sapere che una donna si è data volontariamente ad un uomo, che un proprietario fu spogliato per suo consenso, che un cittadino fu ucciso per sua richiesta? A meno di ritornare al *fiat justitia pereat mundus*, io non saprei (contro l'opinione di Chauveau e Hélie, § 2427) riconoscere nello Stato il diritto di difendere il mio onore, la mia salute, la mia vita, malgrado la mia stessa volontà. Non c'è che la Chiesa, la quale, in coerenza logica coi suoi principii, possa pretendere di salvare il peccatore anche malgrado suo.

« Nella giurisprudenza pratica, per ciò che riguarda infatti la partecipazione al suicidio o l'uccisione di un consenziente, noi ci troviamo dinanzi a questo fatto, che, a parte la Germania, ove alcune sentenze ebbero luogo anche nell'ultimo quinquennio, alcune pro ed altre contro la validità del consenso nei casi non contemplati dalla legge, in Francia, invece, ed in Italia, mentre qualche sentenza si rintraccia nella prima metà di questo secolo (e solo in Francia, per quanto ne so), nessun altro cenno più recente ho rinvenuto nelle principali raccolte

di giurisprudenza, che potei consultare (*Jurisprudence générale* del Dalloz — *Journal du Palais* — *Annali toscani e Annali italiani di giuriprudenza* — *La legge* — *Rivista penale* — *Il Filangeri* — *Il Foro italiano* — *Temi veneta* — *Giurisprudenza italiana* (Bettini) — *Monitore dei Tribunali* — *Le leggi*).

« L'Holtzendorff ricorda il caso della moglie del conte Batthyani, che procurò a questi il temperino, con cui si svenò in carcere (Holtzendorff, *Das Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe*, Berlino, 1875, pag. 30). Il Dalloz accenna al fatto del colonnello Combes, che diede una pistolettata ad un suo commilitone, ferito mortalmente e abbandonato sul campo di battaglia, che lo pregava di por termine alle sue sofferenze (Dalloz, *Répertoire, Crimes contre les pers.*, n. 124 e seg.). Nei giornali del marzo 1881 leggevo:

« In questi giorni al tribunale di Samara (Russia europea), col concorso del giurì, si è dibattuta una causa singolare. Olga Protaffow, donna sui venti anni, era accusata di avere dato la morte alla sua amica Vera Gerebssow. Ecco le circostanze del fatto, quali risultarono dal dibattimento. Vera ed Olga erano legate in intima amicizia, non avevano alcun mezzo di vita e spesso si dolevano della loro tristissima sorte. Stanca di una vita così misera e non sentendosi il coraggio di uccidersi, Vera si sforza ad indurre l'amica a prometterle che la ucciderà se, scorsi due mesi, la sua condizione non è mutata. Dopo lunga esitazione, Olga promette. Per compiere il disegno, le due amiche si provvedono di un coltello. Trascorsi i due mesi, Vera ricorda all'amica la fatta promessa, e insiste perchè la mantenga. Vedendo che Olga è indecisa, la eccita con ogni preghiera ed aggiunge che le faciliterà essa il mezzo di ucciderla, coprendosi il volto, ciò che fa realmente. Olga allora si getta su di lei e le immerge il coltello nel cuore. La morte fu istantanea. Olga venne assolta e rimessa in libertà.

« Alla Rochelle, due amanti contrariati, decidono di morire. Il giovane (E. Theule) esplode il primo colpo di *revolver* al petto dell'amante, che resta solo ferita. Egli allora non ha più

il coraggio di esploderle contro il secondo colpo ed è impedito dall'uccidere sè stesso. Fatto il processo (novembre 1883), i giurati lo assolvono.

« Dinanzi a simili fatti, dove finisce la regola che il consenso non toglie carattere antigiuridico all'omicidio? Come non vedere in questa inerzia delle autorità o in queste assoluzioni l'evidente influenza dei motivi determinanti, che anche per le altre forme di omicidio, come nota l'Holtzendorff stesso (loc. cit., pag. 267), fu già dimostrata dalle statistiche criminali?

« Ma si dirà col Caluci: « Se l'uomo è responsabile perchè vive in società, una volta che questa creda utile vietare l'aiuto al suicidio e l'uccisione del consenziente, chi coopera all'altrui morte, pur consentita, è giuridicamente responsabile ».

« Ciò va bene, se parliamo di *lege condita:* dato che la società vieti, chi trasgredisce il divieto è punibile: niun dubbio, sebbene i giurati mostrino colle loro assoluzioni, in questi casi, la ripugnanza di tal proibizione alla comune coscienza.

« Ma, e *de lege condenda,* è giuridico ed è utile questo divieto ai terzi di cooperare alla morte altrui?

« È giuridico, dicono alcuni: ed è utile, soggiunge il Tarde, *perchè bisogna « regolamentare » questa facoltà di uccidere altri, pur consenzienti, per impedire* il contagio analogico *di simili uccisioni. Non uccidere, non rubare: ecco ciò che era netto e quadrato: dacchè si ammettono eccezioni, guai alla regola!*

« Ed io nego che sia giuridico, e nego che, per evitare questi inconvenienti, sia utile e necessaria la punizione *senz'altro* dell'omicidio-suicidio.

« Non è giuridico per la semplice ragione già detta che o il suicidio è giuridicamente illecito e dannoso, ed allora punitelo, consumato o tentato; o lo considerate, per una od altra ragione poco importa, un atto giuridicamente lecito, ed allora non si può punire altri pel solo fatto di prender parte (senza motivi antigiuridici) ad un atto lecito « per la contraddizion che non lo consente ». (Ferri, op. cit.).

Duello. — E lo stesso dicasi delle penalità mantenute ed accresciute anzi pel duello. Esiste o non esiste, ora, questa

tirannia del costume che spinge altri al duello, in quei casi eccezionali e gravi, a cui riesce impotente il ministero della legge? Se sì, noi siamo di fronte ad individui non pericolosi, e sarebbe zelo eccessivo ed ingiusto il punirli, per riparare un pericolo che non esiste. E d'altra parte, è forse alla legge penale che spetta la correzione dei costumi? Certamente no: gli è che costumi e leggi seguono il corso naturale delle cose e sono ambidue determinati dall'ambiente. Basta ricordare che i duelli più infierivano quando più atrocemente si punivano e sono sconosciuti invece in altri paesi, e sono diminuiti dal medio-evo a noi, quando anche le leggi penali scemarono di severità.

Si aggiunga che molte volte il duello come il suicidio sono un vero sostitutivo, una vera valvola di sicurezza di certi reati di sangue, quali il ferimento in rissa, l'omicidio per vendetta. Nel suicidio questo è provato per lo antagonismo, quasi sempre costante, geografico e cronologico, con l'omicidio. Nel duello non ha bisogno di prove statistiche, perchè tutti nella vita hanno avuto un momento in cui, come ben dice Fambri, senza quella valvola sarebbero ricorsi al reato.

D'altronde l'impunità che malgrado le leggi più severe ha finito sempre per conseguire il duello, come l'aiuto al suicidio, prova che questa opinione è entrata, malgrado tutte le formole giuridiche, nell'opinione dei più, e non doveva un Ministro liberale ed a larghe idee, come lo Zanardelli, avere alcuna esitanza a codificarla; perchè, d'altronde, porre nel Codice una legge che, si sa già prima, non sarà osservata, è voler aumentare il poco prestigio della legge stessa (1).

Adulterio. — E altrettanto si dica delle pene contro l'adulterio, che staranno benissimo in diritto canonico, ma in un Codice moderno potrebbero allogarsi solo nelle contravvenzioni.

Certo che è un fenomeno immorale: certo che se la legge punendolo lo impedisse, essa sarebbe certamente la ben venuta,

---

(1) Vedi altre ragioni più strettamente tecniche nella bella appendice del prof. Berenini.

ma come ciò non è entrato nella opinione dei più, come spesso in simili processi è più la vittima che ne riesce condannata che non il colpevole; è inutile il ricorrere alla legge firmando la quale un buon terzo dei legislatori, deve sorridere, felice che, ad ogni modo, la legge (ragnatela pei moscerini, e non pei calabroni) colpirà tutti fuori che loro; s'aggiunga che questa comune e generale impunità rende più duro il caso ben raro in cui la condanna avrà luogo. E poi molto giustamente dice Berenini in quella sua stupenda monografia *Offesa e Difesa*:

« Il matrimonio, sotto il rapporto giuridico è un contratto ed una istituzione; sotto il rapporto religioso è un sacramento; sotto il rapporto fisio-psichico è un fatto naturale. E a questi tre ordini di rapporti corrispondono altrettante diverse possibili lesioni dei diritti coniugali, ed a queste le relative e adeguate sanzioni. Il matrimonio naturale si regge sul patto dell'amore, che non è volontario, ma necessitato; imperocchè nessuno nell'amore esercita la propria volontà; anzi si può dire che chi ama per volere amare non ama. Può la legge obbligare la moglie ad amare il marito e questo quella? (1). E se la legge non può comandare, non potrà proibire. La legge non può tutelare che diritti materialmente e coattivamente esigibili. L'amore non può essere coattivamente richiesto dall'un coniuge all'altro, e quindi la legge non può proteggere un diritto che non esiste nella persona che se ne dice aggredita.

« Il matrimonio civile che si regge sul contratto è materia di disciplina giuridica; il matrimonio naturale, che si regge sul patto dell'amore, sfugge ad ogni sanzione della società, appartenga essa al magistero civile o al magistero penale.

« L'adulterio, dissolvendo il matrimonio naturale, genera il divorzio morale; perchè non dissolvere eziandio il matrimonio

---

(1) Altrettanto, partendo dalla pratica e dal buon senso, concludeva ora a Milano il Proc. del Re, Mazza, constatando l'enorme quantità di separazioni avveratesi in Milano.

civile col divorzio legale? Perchè mantenere coattivamente la causa del disordine, peggiorandone gli effetti coll'inutile scandalo di un processo e di una condanna? Perciò, più che punirsi direttamente, deve cercare di prevenirsi con quelle leggi sul divorzio di cui Zanardelli fu ben fautore una volta e che la statistica dimostra diminuire in tutti i paesi, ove fu introdotta, il numero degli adulteri ».

È noto, infatti (1): che nella stessa Francia, i condannati per adulterio aumentarono continuamente dal 1864 al 1877, mentre in Sassonia tanto dal 1864 quanto dal 1871 (nel quale anno andò in vigore il nuovo Codice penale Germanico) in poi sono sempre diminuiti;

Che nella Prussia, il distretto di Colonia dove vige il diritto francese, dà un aumento di processi per separazione molto maggiore che negli altri distretti Prussiani e nella Sassonia e che ivi anche i reati contro la moralità, dopo il 1871 sotto una legislazione penale uniforme, danno un rialzo maggiore che nel resto della Prussia.

Quando un fatto, per quanto riprovevole, trae la sua origine da cause o da altri fatti sociali *eliminabili*, la pena, onde si voglia colpirlo, è ingiusta ed illegittima: crea essa medesima un fatto antigiuridico.

Vi hanno finalmente casi in cui l'adulterio dovrebbe essere scusato.

De Foresta (2) notò che gli antichi giuristi, gente tutt'altro che tenera per le donne, riconoscevano che la moglie battuta dal marito, non poteva essere accusata se dopo davasi all'adulterio.

Si vir uxorem atrocius verberaverit atque uxor aufugiat et adulterium commitat non poterit eam maritus accusare (3). Evi-

---

(1) V. *Archivio di psichiatria*, IV, 1884. — Vedi LOMBROSO, *Delitti di libidine*, 2ª ediz., 1887.

(2) DE FORESTA, *L'adulterio*, 1881.

(3) TIRAQUEAU, *In leg. connub.*

dentemente gli antichi avevano intravveduto nell'adulterio un sostitutivo penale contro le sevizie maritali, come lo sarebbe il divorzio.

Ora noi, colpendolo, e con tanta energia, torniamo, per certi riguardi, in addietro dei tempi medioevali (1).

---

(1) Non deve però negarsi che l'attuale Progetto importi alcuni notevoli miglioramenti al Codice vigente, in quest'ordine di idee: esso ha eliminata l'assurda disuguaglianza nel sistema delle prove tra l'adultera ed il complice; fatta particolare considerazione, agli effetti di mitigare la pena, al caso in cui l'adulterio avvenga in istato di separazione legale; istituito un termine alle ammissibilità della generale; disposta l'estinzione dell'azione penale nel caso di *compensazione* corrispettiva fra adulterio e concubinato; ammessa la remissione del coniuge offeso all'altro in ogni stato della causa e benanche dopo la condanna senza la strana condizione del consenso alla convivenza.

Quanto all'*infanticidio* ripetiamo aver giustamente scemata la pena quando per causa d'onore.

CAPO IV.

Sistema carcerario.

Libertà condizionata — *Carceri.* — È soprattutto nella parte del Codice che tocca del sistema carcerario, dove ci pare la mitezza abbia preso proporzioni pericolose. Noi abbiamo sempre approvata l'idea della libertà condizionata, ma quando questa fosse applicata ai soli delinquenti di passione o d'occasione, esclusine gli abituali e soprattutto i delinquenti-nati, e come un surrogato del medioevale e pericoloso diritto di grazia.

Noi non crediamo che la si possa dire una panacea del delitto; ma appena un palliativo ed un palliativo costoso, di difficile applicazione; ricordo quanto mostrai nell'*Uomo delinquente*: che se essa in Irlanda parve fornire splendidi risultati, ciò si spiegò per l'emigrazione dei liberati, favoritavi dai loro proprietari in America, ove popolanvi i penitenziari di Nuova-York (pag. 429); e ricordo che in Danimarca, quel sistema studiato, non con cifre complessive, ma con minute e sottili distinzioni, che riescono ben più sicure, ha dato questa risultanza, che nel 29 0[0 il miglioramento dei rei era dubbio, in 25,5 era nullo, in 4,1 era incompleto; in 6,4 si notava un peggioramento; non v'era che nel 12 0[0 una qualche miglioria, che, però, completa e sicura, si ebbe solo nel 5 0[0, in individui che mostravansi pentiti già fin dal principio della pena!! Ora si noti che dalle indagini fatte in Isvizzera, in Pensilvania (Lensburg) e in Inghilterra, risulta, che appunto dal 5 al 6 0[0 sono gli individui che commettono delitti per violenti passioni, e senza una vera tendenza al delitto; e probabilmente l'una cifra corrisponde all'altra come certo corrisponde a Berlino (op. cit.).

Anche in Inghilterra si notò che codesti liberati non cangiano di abitudini, ma solo di residenza; recandosi essi, malgrado la legge, in siti ove siano sconosciuti, e lì, non operando direttamente, ma istruendo e facendo operare altre birbe, in loro vece; quasi tutti i *garottatori* erano di quella genìa, a detta del cappellano di Newgate, Davis (Cere, *Les populations dangereuses*, 1872, pag. 103); si narra di un sceriffo che ebbe a giudicare dei condannati liberati col *ticket*, ricondannati una 2ª volta, riliberati ancora con licenza, e colpiti da una 3ª condanna, il tutto prima che il termine della prima fosse spirato! uno, in ispecie, di 36 anni, era stato condannato per più di 40 anni, ed era libero!

Nel 1855 non vi era in Inghilterra delitto nel quale subito non corresse alla mente il *ticket of leave man* che divenne sinonimo di evaso dal bagno. Diceva l'Esquiros: « De tous les criminels, et leur nom est légion, celui qui donne encore le plus de mal à la police anglaise est sans contredit le *ticket of leave man* ». L'inchiesta parlamentare ordinata nel 1856 confermò le apprensioni. Un ispettore di polizia narrava di un liberato che aveva aperto una scuola di furto a trenta giovanetti. Il direttore della polizia di Londra diceva: « che il solo caso aiutava a riconoscere tra i condannati gli antichi malfattori liberati a titolo condizionale, perchè la prima cura di ogni liberato era quella di distruggere il suo *ticket* per evitare di essere riconosciuto ». Laonde il Comitato d'inchiesta riconosceva « che il Governo inglese aveva convertito in una lettera morta la legge del 1853 in ordine all'obbligo di sorvegliare i liberati, e che era impossibile di sapere quale fosse tra i liberati provvisorii la proporzione delle recidive e proponeva: *a*) che fossero esclusi dal beneficio del *ticket* i delinquenti abituali; *b*) che lo si proporzionasse alla natura del reato commesso; *c*) che fossero stabilite case di lavoro, nelle quali potessero essere ricoverati in caso di necessità i liberati dal carcere; *d*) che fosse sottoposta ad esame e vigilanza la vita dei liberati; *e*) che il magistrato avesse la facoltà di revocare il *ticket*, dando all'incolpato il diritto di difesa; *f*) che il condannato, privato del *ticket*, fosse rinchiuso in cella ad espiare

la rimanente pena senza il conforto delle visite degli amici e della corrispondenza epistolare.

Molte di queste misure furono attuate, ma le querele non ebbero fine. Si era notato infatti un aumento nei reati negli anni 1860 e 1862, che nel decennio successivo quintuplicò da 2,649 a 15,049, ed una petizione presentata al Parlamento nel 1863 deplorava il danno grandissimo di mettere in libertà condizionale due mila condannati all'anno, i quali, denunciati appena alla polizia di Londra, si riversavano e spandevano sui distretti rurali. La sorveglianza sui liberati continuava ad essere lettera morta e le revocazioni dei *ticket* non avvenivano quasi. — Ora, se l'istituzione cammina, gli è dopo che con leggi severissime, 1864 e 1871, si è circondata da precauzioni infinite, che eguagliano il *ticket* alla nostra ammonizione e sorveglianza, e che perciò appunto io non credo stabilmente fruttuose, dopo gli esiti che coi miei occhi potei vedere di queste.

Ecco perchè in Inghilterra dalla cifra di 2.892 cui era salita la quota dei liberati provvisorî nel 1856, scese subito a 922 nel 1857, a 912 nel 1858, a 252 nel 1859, e non si elevò mai più di 1.400 nel 1861-62-63 (Cere, op. cit., pag. 100). — Anche in Germania il numero dei liberati sotto condizione, da 2141 ch'era nel 1871, calò a 733 nel 1872, a 421 nel 1874, a 126 nel 75, a 90 nel 76 !! — In Austria se n'esclusero i rei contro la proprietà, in Croazia i recidivi di *due* volte.

Questo insuccesso si vuole debbasi all'imprudenza con cui si concesse il trasloco ed il peculio intero ai detenuti, ed all'incuria di certi patroni più interessati che filantropi, i quali, purchè ne traggan momentaneo profitto, non badano alla loro condotta; ed infine, alla poca sorveglianza; ma è forse possibile ottenere una sorveglianza attiva e continua, quando si tratta di veri eserciti di liberati? (1)

(1) Nella lodata opera *Sulla Riforma Penitenziaria* Beltrani-Scalia, strenuo partigiano della liberazione graduata, tenta ribattere queste obbiezioni già sollevate da Tallack, Stevens, Starke.

Egli afferma che un'efficace sorveglianza può impedire i danni dei

Tuttavia, siccome è la sola istituzione, che senza ricorrere al sistema assurdo delle grazie, possa, con un'apparenza di giustizia, e con grande risparmio di denaro, scemare quell'ingombro delle carceri, che vi rende impossibile ogni sistema ben diretto di terapia criminale, siccome è la sola che fa della libertà, di questo sogno eterno del reo, uno strumento di disciplina e di emenda, e col passaggio graduato e sorvegliato al mondo degli onesti, offre il modo di vincere la diffidenza di questi in sè medesimi, — così io vorrei conservarla, ma, ben inteso, quando si costruissero gli stabilimenti intermedii — quando i rei passassero per un rigido e protratto stadio cellulare, — quando il miglioramento fosse bene constatato e non solo dal capriccio del direttore carcerario, ma da una serie di dati di fatto, tutti dipendenti dalla volontà dell'imputato, come i punti o le marche di merito, in compenso, relativamente al fisico del condannato, alle maggiori lavorazioni: e non vorrei applicarla che pei delitti d'impeto e d'occasione, pegli oziosi e vagabondi, escludendone *tutti* i recidivi.

---

contatti diurni che annullano i vantaggi ottenuti dalla cella; ma oltre che, col gergo, coi gesti, molti si sottraggono ad ogni sorveglianza, egli non pensa che le guardie, se numerose, sono spesso complici, e se poche spesso insufficienti. Quanto ai coloni di Lusk ammette, egli pure, che *quasi* il 75 per 100 emigrarono dopo abituatisi al lavoro agricolo.

Nell'importantissima inchiesta fatta dalla Commissione reale inglese nel 1863, sul sistema penitenziario, v'è un documento (dichiara egli stesso) secondo cui, su 1.081 liberati condizionati dal 1857 al 1862 sarebbe emigrato il 40 0[0; i recidivi sarebbero 16 0[0; di più, nell'inchiesta aperta da lui stesso nel 1868 (op. cit., pag. 194), appurava che fra i condannati liberati nel 1866 dagli Stabilimenti di pena di Lusk, Smitfield, e Spike Island, coloro i quali emigrarono ascendono al 46 0[0 e che, tra coloro che non emigrano i recidivi ascendevano dal 20 al 21 0[0; ora queste cifre, trattandosi dell'intervallo di due anni soli, mi paiono tutt'altro che liete, sapendosi che il massimo delle recidive si ha dopo il 3° anno dall'uscita (D'Olivecrona, op. cit.). — S'aggiunga che, chi guarda da lunge la storia dei sistemi penitenziarii s'accorge che l'ultimo sistema introdotto si credette per qualche tempo sempre il migliore (deportazione, cellulare, ecc.), salvo a ricredersi quando l'ultimo diventa penultimo; e quando si vede che ci aggiriamo davanti un miraggio, dietro cui è il deserto della eterna recidiva.

Che fa invece il nostro legislatore? Dichiara di volerla applicare ai soli individui correggibili; ma poi l'estende ai ladri, i quali, si sa, sono i meno correggibili; e, peggio, ai recidivi impropri, che, come vidimo, sono i più temibili.

Nella parte storica dell'istituzione, non tiene conto di tutte le gravi traversie e disillusioni a cui diede luogo la libertà condizionata nello stesso paese dove era creata, e dove l'amor proprio nazionale doveva più spingerlo a conservarla; ed accenna, con arte più scaltra che scientifica, al numero d'ordine delle leggi inglesi, ma guardandosi bene di schiarire da che derivassero quelle varianti che erano la critica più severa contro la libertà condizionata... applicata ai ladri ed ai recidivi impropri.

Ed egli non parla d'un'altra lacuna, che è forse la più grave: quella di aver sondato sperimentalmente (perchè queste cose non si risolvono al tavolo), fino a qual punto codesta riforma, che fece sì poca riuscita nei paesi nordici, sia applicabile nei paesi del sud, dove, ripeto, la pena se non riesce sensibile è quasi inutile. — Questo sondaggio non si è ancor fatto completamente.

Le colonie penali della Pianosa, ecc., non hanno pressochè abitanti con cui i coloni possano essere a contatto, e per coloni si scelgono, per lo più, ladri e mai omicidi e feritori. Quindi l'esperimento non può dirsi completo. Nè le Tre Fontane bastano a darcene piena assicurazione, perchè quei lavoratori si sceglievano, si rimandavano, se mal corrispondevano; eppoi la popolazione con cui erano in contatto era scarsa e specialissima... di frati.

Qualche piccolo gruppo di condannati fu applicato, sì, per es., a Piombino pel lavoro dei campi, e a Roma pei forti, ma per breve stagione, con gran numero di guardiani.

Ma si dice nella relazione: « Ad ogni modo sarà sempre meglio del diritto di grazia »; ed io lo ammetto; ma soltanto non vedo che istituendo questa riforma si abolisca il fatalissimo diritto di grazia, il cui danno è centuplicato dall'influenza parlamentare; e così avremo i danni dell'uno e dell'altro; e la libertà condizionata non potendo applicarsi nemmeno con quegli

stabilimenti intermedii, che s'instituirono in Inghilterra, anzi nemmeno col sistema cellulare, come fra poco dimostrerò, così riescirà assai più dannosa che non in Inghilterra e non farà che mascherare un secondo diritto di grazia esercitato, in fondo.... dai deputati avvocati, che in questo, già troppo, ora spadroneggiano.

Celle e lavoro. — Tutto il sistema penale della nuova legge, e, specialmente, la libertà condizionata si basano su due perni veramente giusti e che rispondono alle vere esigenze moderne; la cella, entro cui, per tempo più o meno breve, devono passare quasi tutti i condannati, ed il lavoro.

Attualmente, è vero, il sistema carcerario fa a pugni col giudiziario; basta dire che tutte le donne e molti uomini condannati a varie forme di pene sono ricoverati nello stesso istituto, non variando che in un frammento dell'uniforme — basta dire che molti condannati alla custodia passano la pena in carcere e magari al cellulare e ,perfino i *relegati* finiscono, con atroce differenza di pena, alla reclusione.

Pur troppo, nelle nostre carceri poco v'è di buono salvo qualche mente eletta, come Beltrani-Scalia e pochi altri, che lottano contro l'impossibile (1). Difettano gli edifici ed i buoni guardiani; sono rari i savi direttori, spesso schiavi dell'impresario, contro cui, invano, si dibatte quel potente ingegno avvinto dalle strette del bilancio. In molte grandi carceri spadroneggia, assai spesso, l'impresario; come nei bagni i mozzi, che sono dei criminali. Ora sta bene che tutto ciò deve cessare, e subito, ma dal riformarsi questo alla sublime mèta della libertà condizionata, del lavoro a tutti, il passo è troppo grande per varcarsi in un fiato; e col volerlo avremo più danni che vantaggi, poichè nelle cose umane si procede sempre per gradi; anzi, la nuova legge non aggiungerà che il ridicolo alla tristezza della situazione, perchè l'articolo del Codice non sostituisce una cella nè una lavorazione; e l'uno e l'altro non si creano con pezzi di carta, ma abbisognano di milioni.

---

(1) Precisamente come in Francia. V. *Revue des deux Mondes*, 1° gennaio 1888.

Non si ha in Italia nemmeno un terzo delle celle necessarie pei carceri giudiziarii; bisognerebbe, per applicare la legge, costrurne di sana pianta almeno 50 mila, per dir poco, ossia spendere 225 milioni; ci vuol dunque denaro e tempo.

Ma, si dice, intanto si fissi la teoria. Ma non è giusto; poichè nella legge molte delle disposizioni nuove sono retroattive; e che cosa si dirà ai carcerati se poi queste misure che li concernono non possono attuarsi nemmeno entro 300 anni? non si dirà almeno che vi fu crudele ed inutile precipitazione? (Vedi *Appendice II*).

Così dicasi del lavoro in cella: impossibile senza un grande largo del bilancio, perchè tutto vi va in sicura perdita. Gli inglesi vi suppliscono con dei lavori inutili, girare per un dato tempo una mola, alzare ed abbassare pietre, che da noi riescono impossibili; bisognerà spendere nel materiale primo, senza cavarne alcun frutto.

Col lavoro in comune si può avere un frutto, ma l'impresario è indispensabile, e questo non può lucrare se non introduce uomini liberi che facciano da capi d'arte e sorveglianti; nè questi accettano, se non sono già di mala condotta, di mescersi alla mala genìa; e quando accettano sono corrotti e corruttori. — Come vincere questo triste dilemma? (1).

E sta bene che sono opere santissime, che si devono imporre; ma oltrecchè non abbiamo un bilancio abbastanza elastico, non abbiamo un'educazione atta a farci superare, in questo, le difficoltà parlamentari.

Nessun deputato negherà il concorso governativo ad un'inutilissima ferrovia, ad una fortezza che magari s'abbatterà dopo un anno; per questi casi non si trova d'aspettare un largo futuro del bilancio; ma per quanto sia un'essenziale condizione d'una vera giustizia, aspetteremo dei secoli se gli interessi dell'avvocatocrazia non sono in pericolo.

---

(1) Ferri (*Celle e carcerati*, 1886), crede scioglierlo col dissodamento del suolo palustre; ma senza impresari, io nol credo se n'abbian vantaggi economici tali da renderlo attuabile.

Non è un' opposizione sterile o momentanea questa del bilancio, perchè al fatto pratico è la più grave. Oh! che? non l'allegate voi, per negare la più santa e la più giusta delle spese, come quella dell'indennizzo alle vittime d'un'ingiusta accusa? E poi potete credere che troverete i denari per far lavorare inutilmente cella per cella? per fondare gli stabilimenti intermedi?

Ci si dirà, invertendo l'obbiezione: « Se non facciamo in questo modo convertiamo il Parlamento in accademia, come avverrebbe se si volesse far discutere preventivamente quale sia il sistema penitenziario che sarà adottato. Il legislatore deve anzitutto codificare il sistema stesso, poi il Governo penserà a proporre quei mezzi materiali che lo rendano attuabile.

« Il Governo non può mettersi a costrurre carceri finchè non sappia se si approva dal Parlamento quel dato sistema di punizione a cui le medesime dovrebbero servire » (Avv. Levi).

Io rispondo che quando si tratta di una questione in cui così grandi interessi finanziari sono compromessi, non si può andare innanzi al Parlamento con tre o quattro linee che di primo acchito non lasciano trapelare l'enorme dispendio, nonchè il tempo occorrente per attuarle. — Perciò credo che occorre mandare innanzi alla penale la riforma carceraria accompagnata da un preventivo delle spese indispensabili, per non trovarsi poi con una legge che resti lettera morta.

Ed è tanto vero che non basta un progetto di Codice, in cui si parli di stabilimenti speciali carcerari, per farli mettere in opera e nemmeno per influirvi, che il Codice sardo è da un pezzo proclamato in Italia, ma non perciò si costrussero quelle case di custodia e quelle case di pena che occorrevano per metterlo in pratica, sicchè molte delle sentenze, come già abbiamo accennato, restarono falsate nell'esecuzione. — Che più? Un'apposita legge del 1857 ed un'altra del 1864 obbligava i Comuni a ridurre cellulari i loro carceri! Con che esito?

Ed in molte case di custodia, mercè l'energico influsso del Beltrani-Scalia, da tempo si spendono forti somme per introdurvi, oltre l'istruzione, il lavoro industriale e l'agricolo — ma se

quest'ultimo riesce almeno per alcune stagioni, l'industriale quasi sempre resta allo stato embrionale — perchè, senza sbocchi, senza impresari, colla distruzione continua di stromenti, ecc., i capi d'arte si scoraggiano e disertano, ed i direttori finiscono a rilassarsi nello zelo, che costerebbe somme troppo grandi per esser sopportate. E se ciò accade là dove il lavoro è assolutamente riconosciuto pel primo rimedio, cosa dovrà succedere dove non si introdurrebbe che per obbedire ai regolamenti?

Aggiungo che in Francia, malgrado un'apposita legge, di 379 carceri, che dovevan divenire cellulari, se ne trasformarono in 5 anni solo 14; e si calcola che di questo passo la metamorfosi non avverrà che in 300 anni! (*Revue des deux Mondes*, 1888, ed *Appendice II*). E quel paese ha un bilancio ben più largo del nostro!

Dunque, è una legge carceraria o, meglio, una somma per renderla effettiva che prima è necessaria, non una legge penale.

Manicomio criminale. — *Art. 47*. — Certamente vi è un notevole miglioramento nella relazione dell'articolo 47 in confronto dell'articolo 94 del vecchio Codice, essendovi scancellato quella ridicola forza irresistibile, che mentre faceva a pugni con tutti i risultati delle scienze moderne, riesciva a delle assoluzioni altrettanto logiche quanto pericolose.

E un timido *può*, permetterà d'inviare, in qualche caso, i delinquenti riconosciuti pazzi al manicomio. È sempre qualche cosa, ma qualcosa che anche mostra la mancanza completa di coltura in questo argomento, poichè bisognava dire non già che il giudice *possa* (1), ma che *debba* inviare i riconosciuti pazzi al manicomio. È evidente, infatti, che dinanzi al triste orizzonte di finire in un manicomio non si provocherebbero più delle ingiuste assoluzioni; ed anche provocate non sarebbero dannose; ma lasciando libero l'invio al giudice, tutto ciò vien meno; il peggio si è poi quando coll'articolo 48, conservando lo stesso errore dell'antico famigerato 95, si prescrive la diminuzione della pena nei casi in cui l'imputabilità è scemata dalla pazzia;

(1) Alla stessa conclusione arriva il Porto, o. c., pag. 58 a 95.

ma sono precisamente questi i casi, salvo poche eccezioni, in cui l'individuo, più o meno imputabile che sia (storie da lasciare ai vecchi legulei medioevali) è certo più temibile e pericoloso; in cui il sequestro deve più prolungarsi, pur togliendone l'infamia.

Chi suggerì quell'articolo non avvertì la voce dell'opinione pubblica che irrompe da ogni parte, pronunziandosi, sì, contro gli alienisti per un errore d'indirizzo, perchè in grazia delle loro rivelazioni non vedesi provveduto abbastanza bene alla propria sicurezza, ma in fondo contro quei legislatori che facendo i sordi alla scienza non se ne giovano per aumentare ma per diminuire la difesa sociale, pretendendo che i fatti si falsifichino per adattarsi alla legge, piuttostochè adattare le leggi ai fatti constatati.

E come infatti avete coraggio voi, che vi vantate di avere abolita la graduazione troppo minuta delle pene, di sostenere che si parli d'una mezza o d'un quarto d'imputabilità e credete avere giudici che ve lo sappiano trovare, mentre non trovereste degli alienisti consumati che, nemmeno con anni di ricerche, in buona coscienza, il potrebbero?

Invece l'invio al manicomio criminale in tutti i casi in cui l'imputabilità sia dubbia fino alla completa guarigione della tendenza al delinquere, mentre toglierebbe ogni pericolo, non escluso quello, tanto temuto, dell'inframmettenza degli alienisti, rassicurerebbe la società.

Nè vale l'opporre « che vi sono delle forme non pericolose che » potrebbero essere guarite al momento del giudizio » (testo), perchè è noto che in queste forme la guarigione, quasi sempre apparente, non salva dal pericolo della recidiva (come mostrai nel mio *Incremento del delitto*, pag. 109), anche quando appare constatata, succedendo una specie di sosta dopo il reato, una specie di sfogo della crisi affatto temporanea ed illusoria. Eppoi con che logica si può dire non pericolosa, nè dannosa una pazzia la quale ha dato luogo ad un processo? Forse che le pazzie che non cagionano danni e pericoli dànno luogo a processi? (1).

---

(1) Per altri errori in proposito vedi pag. 60-61.

CAPO V.

Inconseguenze — Contraddizioni.

In un lavoro che emana da un pensatore giustamente ammirato duole il trovare delle contraddizioni e delle inconseguenze tanto più gravi quanto più sono in opposizione collo spirito dei nuovi tempi e di quelli che muove, in certi momenti, lo stesso autore del Progetto. Quando davanti al sorgere gigante di tutta una scuola che si basa su fatti, e su quali fatti, che ti mostra essere quell'uomo criminale, fantasticato dal legislatore al tavolino, tutto diverso da quello che è in realtà, ch'esso, in gran parte nato pel male, non si emenda che per eccezione, quando vediamo dopo tutto ciò non discutere nemmeno sull'emenda, e discutersi con tutta serietà sul grande problema della ripartizione o tripartizione dei reati, mi par proprio di sentire i Bizantini discutere sulla esistenza di Dio per entro o sulla superficie dell'ostia, mentre i Turchi stan scalando le porte.

Il curioso è, poi, che mentre non si tien nota affatto, nella divisione generale, di questa temibilità, finisce poi per tenerne conto nell'applicazione della pena, che è la cosa più importante.

Viceversa poi, nuova contraddizione: il reo temibile e il non temibile vanno in diverse prigioni, ma hanno una durata uguale, parallela di pena, il che, date le condizioni carcerarie nostre, finisce per essere poi affatto la stessa pena.

È giusta, poi, l'osservazione di Pessina, richiamata a pag. 79 del Progetto, vol. 1°, che, cioè « unificando la pena non si tiene più » conto della forza intimidatrice che il nome stesso della pena » esercita sulla mente di chi è disposto al delitto, soprattutto

» in quelli che, non avendo ancora commesso alcun reato, non
» sono in grado di pienamente intendere che cosa significhi il
» contenuto della pena, soggiungendo essere contrario al senti-
» mento generale, punire con lo stesso genere di pena (quan-
» tunque diversa nella durata, il ladruncolo ed il parricida, chi
» ferisce in rissa e chi si fa grassatore a mano armata e di tra-
» scurare il concetto della individualità della pena, secondo cui
» il contenuto di essa deve adattarsi all'indole di coloro che vi
» soggiacciano, e alla malvagità da essi dimostrata con l'azione
» criminosa ». Risponde, argutamente, l'onorevole Ministro « che
» è assai dubbio se, dal chiamarsi carcere, prigionia o reclusione
» una pena, derivi un freno più o meno efficace al reato, o se
» dal chiamarsi crimine o delitto un assassinio, la intimidazione
» acquisti o perda valore ».

E noi crediamo pure che il nome e la cosa poco facciano pei delinquenti-nati, ma non per il mondo dei semi-onesti, che sono i più; e pei quali il nome è moltissimo.

Si verrebbe, per tal modo, alla conseguenza che sino a tanto, e ci vorranno chi sa quanti anni, la nuova distinzione non sia entrata nella opinione di tutti, colui che fosse per lieve reato punito, supponiamo a tre giorni di reclusione, subirebbe due pene, quella dell'infamia e del disprezzo in cui sarebbe tenuto dai più e l'altra a cui venne, realmente, condannato.

Altre contraddizioni: mentre introduce nel Codice la bipartizione e la soppressione dei gradi delle pene, ecc., per ottenere una maggiore semplificazione; crea nella categoria dei recidivi (v. s.) una causa di confusione inestricabile, poichè anche la recidiva impropria qualche volta entra come propria, per es., quando considera come proprie le recidive di truffa e furto, grassazione e furto, ecc. Evidentemente semplificasi da una parte, ma imbrogliasi dall'altra, con questo di più, che essendo qui la cosa affatto nuova, l'imbroglio non è così facile a ripararsi.

Propone molte riforme per togliere e restringere gli arbitrii troppo grandi dei giudici, e poi dà loro facoltà di infliggere le multe, di prendere sì o no fidejussione, di graduare,

a loro posta, le frazioni delle pene, sostituite ai gradi, di concedere la libertà condizionata, di spedire sì o no il riconosciuto pazzo al manicomio, e chi più ne ha, più ne metta!

Ora, questa immensa larghezza, negata a parole e in fatto concessa al giudice, se è utile nei paesi dove il potere giudiziario è indipendente, non lo è dove le influenze parlamentari rendono così precaria e fragile la carica di magistrato, specialmente nei primi gradi.

Coll'articolo 97 si provvede alla riparazione dei danni morali dell'ingiuria, e non si pensa al risarcimento del danno materiale nemmeno quando il bilancio sarà per permetterlo.

A pag. 80 trova che la pena non è intimidatrice. Ma a pochi passi di distanza, la pena (pag. 92) diventa intimidatrice, e anche emendatrice, anzi — che Dio l'abbia in gloria — perfino moralizzatrice.

Più volte trova pericoloso il giudizio dei giurati. Ed è la prima volta invero che un legislatore della vecchia scuola abbia coraggio di dirlo; ma non fa nulla per sottrarre al loro giudizio un maggior numero di reati.

Constata, ed è vero, che mancano stabilimenti carcerarii, per guisa che non possono essere praticamente applicate le pene nel modo prescritto dal codice e dai regolamenti che esigono la cella: ma non pensa che colle nuove leggi la difficoltà pratica è aumentata, perchè una legge non toglie nè aggiunge all'affollamento delle carceri, che ne è la causa precipua. Ci vogliono dei milioni e molti, nello stesso modo che un'eccellente legge sulle abitazioni igieniche, non aiutata dalla cazzuola del muratore, non migliorerebbe la condizione d'un solo inquilino.

Forza irresistibile. — Noi abbiamo lodato che il progettista abbia soppresso la formula della forza irresistibile a proposito degli alienati e dei manicomi criminali; ma dobbiamo poi confessare che quello ch'egli ha voluto sostituire e che seco stesso, come spesso gli accade in questione di formule, si compiace cotanto di aver creato, compulsando i codici più moderni, non corrisponde in nessun modo alle esigenze scientifiche, poichè non è nei codici che si copiano l'un l'altro e si modellano in fondo

sul Francese e questo sul Romano, che si può trovare quello che solo può dare l'osservazione diretta e lo studio dei fatti.

Infatti, esaminando la formola, troviamo: « Non è punibile colui che nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di deficenza o di morbosa alterazione di mente da togliergli la coscienza dei proprii atti, e la possibilità di operare altrimenti ».

Ora è chiaro: 1° che si tenta qui una di quelle conciliazioni che si potranno lodevolmente fare in politica, ma sono impossibili nella scienza, poichè è impossibile essere mezzo spiritualista e mezzo positivista, è meglio essere come i vecchi codici spiritualisti del tutto. L'ipotesi dell'anima, della libera volontà, è certamente molto poco scientifica, poco precisabile, ma non lo è meno uno stato di mente che toglie all'uomo la possibilità di fare altrimenti!

2° Aggiungi che la deficienza di mente può intendersi per l'età minore e per l'età senile, e, allora, massime pel 1° caso, è in contraddizione col testo che riguarda i minorenni e a cui si annette una certa punibilità.

3° Lo stato di deficienza o di alterazione della mente non si attaglia assolutamente a una quantità di alienati, monomani, per esempio paranoici, e ai cosidetti pazzi morali, e a molti epilettici che possono avere perfettamente integra, almeno in apparenza, la mente, mentre invece han alterata la volizione e sopratutto la affettività.

4° La confusione che nei vecchi codici derivava dalla credenza nel libero arbitrio, si conserva, mentre poi il cosidetto libero arbitrio, che è soppresso alla porta (tanto per fare tacere il positivista di buona pasta) rientra dalla finestra colla *possibilità* di operare altrimenti, che è poi con altra parola la forza irresistibile.

5° L'autore ha un bel dire nella Relazione del testo che colla parola *mente* intende anche la volontà ed il senso morale.

Nessun leglslatore, per quanto celebre, ha facoltà di mutare il senso delle parole, come ben disse quel filosofo ad un imperatore romano; ma in questo caso poi meno che mai ba-

sterebbe la volontà di uno solo poichè se per qualche mese, fin che dura la fama di questa Relazione, potranno i giudici tenerne conto, non ne terrebbero certo i giurati che prendono le parole come corrono pel mondo. Tanto più qui questo errore di espressione sarebbe fatale, perchè ed il volgo, ed anche molti dei giuristi non volgari inclinano a non riconoscere per alienati coloro che pur avendo alterata l'affettività mostrano lucida l'intelligenza, ossia come da tutti s'interpreta, la mente. Ora lasciate quando occorra a loro di manovrare coll'amminicolo di questo pregiudizio, ai difensori e ai procuratori del Re, e vedrete quante ingiuste sentenze si provocheranno, e come si metterà presto nel dimenticatoio la strana estensione data alla parola *mente* dal Codice; d'altronde è ovvio per chi non si lascia accecare da un dato sistema, che nelle formole l'espressione che si deve scegliere è quella che deve dar luogo al minore e non al maggior numero di equivoci. È chiaro dunque che bisognava dire intelligenza, affettività e volizione.

6° Altrettanto si dica quando dichiara che non intende includere la influenza delle passioni nella frase introdotta sull'impossibilità di fare altrimenti. — Egli avrà un bel protestarlo, ma una grande quantità di effetti dell'ira, della gelosia, della vendetta, del fanatismo, saranno con questa frase interpretati. Lasci fare gli avvocati difensori. E così avrà sostituito una vana ed equivoca frase ad un'altra più vana ed equivoca.

Altra contraddizione ed inconseguenza è quando scema la pena al delinquente ubbriaco, mentre ha, tanto giustamente, provveduto a colpire l'ubbriachezza per sè: mentre il reo molte volte si ubbriaca appunto per ottenere un'attenuante nel caso d'una pena.

E così quando non punisce lo sciopero, ma poi punisce chi *viola con minaccie la libertà dell'industria* — il che è come dire — non punisce lo sciopero, ma sì lo scioperante, perchè senza una qualche minaccia non può iniziarsi uno sciopero.

E così quando dichiara che non v'è reato senza prava intenzione, e poi colpisce come reati quelli commessi per trascuratezza ed accidente.

CAPO VI.

L'Italia è unita, non unificata.

A proposito della necessità di unificare, l'illustre Ministro cita troppo frettolosamente le parole di Pascal in questo modo:

« E se ebbe ragione un grande scrittore *di deridere* la giu-
» stizia che varia secondo i confini dei diversi Stati, è ancor
» più singolare ed assurdo che essa muti entro i confini del
» medesimo regno ».

Egli non ricorda che lo stesso Pascal, piuttosto che deridere, constatava che la giustizia penale o la reazione contro un dato crimine varia secondo i climi e la natura dei diversi paesi a pochi chilometri di distanza ed a pochi centigradi di temperatura. I fatti non sono mai assurdi nè ridicoli per un pensatore!

Qui parla contro di lui precisamente quel testo che egli, non so perchè, cita invece a sua difesa.

Lamenta come inconveniente grandissimo l'onorevole Ministro, che vi sia disparità di trattamento giuridico fra i cittadini delle diverse parti del Regno; ma egli non avverte che questo trattamento disforme, se non ci fosse nella legge, esisterebbe ugualmente, esisterebbe in qualche cosa di ben più sostanziale che la legge: nella opinione pubblica che interpreta a Mazara un omicidio in ben diverso modo che non ad Aosta, per usare le precise parole del Procuratore del Re Morana, e che colle Assise ha una sanzione effettiva.

E non è vero quanto afferma, che, cioè, l'unificazione d'Italia si sia affrettata così tanto da esigere l'unificazione del Codice. — Noi abbiamo l'unità, ma non l'unificazione.

Dalla statistica criminale italiana di 20 anni, se una cosa risulta sicura è che la divisione per regioni e per grandi zone

che sussiste per i dialetti, per la stampa, per la fisonomia, pei costumi, per la razza, insomma, in Italia, vive ancora più evidente quanto alla criminalità. Ricordinsi le grassazioni a guisa dei *clan* scozzesi o delle tribù arabe della Sardegna!

Un miglioramento ci fu, ma infinitamente scarso. Si può dire che non solamente l'Italia è divisa in settentrionale, meridionale ed insulare, ma qualche volta in vere sotto-regioni.

Basta dare un'occhiata alle belle carte grafiche del Bodio, del Magliani, ed a queste, costruttemi appositamente dall'avvocato V. Rossi (*Appendice III*). — Vi si vede subito che, lungi dall'essere l'Italia affatto omogenea, essa manifesta in tutte le manifestazioni della vita quel regionalismo che ha già nel clima (la temperatura annua da 12°,1, 12,9 in Piemonte, Veneto e Lombardia, sale a 16°,2, 17,1 a 17,4 in Calabria, Sardegna e Sicilia), nelle stature, più elevate nel Veneto e Lucchese, basse in Sardegna, Calabria e Basilicata, e nella natalità che eccelle nell'Italia meridionale, s'abbassa straordinariamente nell'Italia centrale, restando mediana la regione del nord (Vedi Tav.).

I matrimoni precoci e più numerosi e la più frequente e precoce prostituzione, si notano là dove il clima è più caldo, col massimo nelle Calabrie, Basilicata e Sicilia; minimo nelle regioni centrali (Umbro-Etrusche). La massima mortalità ed il maggior numero dei vecchi son dati dalle provincie meridionali ed insulari, e la minima dalle settentrionali (Vedi Tav.).

Nella quota di tasse di consumo (1), le quote minime sono pagate dall'Italia insulare e poi dalla meridionale, che danno invece la quota massima nel gioco del lotto (1).

Infine troviamo il massimo dei reati denunciati nella regione insulare e nell'Italia meridionale, con predominio speciale dei reati contro le persone.

Quanto ai reati contro la proprietà, il massimo spicca in

---

(1) Vedi le bellissime tavole dell'*Annuario del Ministero delle Finanze*, 1887.

Roma e Sardegna, cui subito dopo tengono dietro l'Emilia, il Veneto e la Lombardia.

Nè questa regionalità tende a scomparire. Gli studi di 20 anni fa sulla forma del cranio e sulla statura, dai quali mi risultò predominare la doligocefalia in Garfagnana, Calabria, parte della Sicilia e nella Sardegna, e la brachicefalia nel Piemonte, Veneto, Toscana e Abbruzzi, e la statura alta nel Lucchese, Veneto, ecc., furono recentemente confermati da nuovi studi del Livi (V. *Archivio di psichiatria*, VIII). Ed il Rossi ci dimostra che la distribuzione geografica del numero dei riformati per difetto di statura non variò dal periodo 1843-1856 al 1856-1860, come non mutò gran fatto la regionalità dell'età senile dal censimento del 1871 a quello del 1881, nè quella degli omicidi dal periodo 1868-77 al periodo 1875-83, il che, del resto, se la fretta non c'incalzasse, potremmo dimostrare per tutti gli altri fatti. — Una sola tendenza alla fusione delle varie regioni esiste, pur troppo...., nelle assoluzioni dei giurati, che sono in grande aumento dal periodo 1876-80 al 1881-85: ciò che aggrava il significato dell'aumento della criminalità per condanne che abbiam visto avvenire malgrado di esso.

Però è notevole che nemmeno questo fa sparire il regionalismo; abbiamo sempre in entrambi i periodi il massimo di assoluzioni in Sardegna, poscia nell'Emilia un secondo massimo; e in genere, tolta l'Emilia, il minimo numero ne troviamo nell'Italia centrale: e badando alle varie categorie di reati (come da studi speciali che non possiamo pubblicare per esigenze tipografiche), la Sardegna assolve, si può dire, tutti i reati, meno alcuni contro la proprietà, quelli contro l'ordine della famiglia e contro la pubblica tranquillità; la Sicilia, la Calabria e in gran parte le Puglie assolvono tutti i reati contro la sicurezza dello Stato, e in forti proporzioni quelli contro il commercio, le ribellioni ed i reati di stampa, contro i costumi e la pubblica tranquillità; il Piemonte assolve sempre i reati di stampa e in forte numero i reati contro la pubblica amministrazione e contro l'ordine della famiglia; il Veneto è benigno contro tutti i reati di stampa e in quelli contro le persone.

L'Italia, adunque, non è fusa nemmeno nel male. Ora questi dati, che fanno sorridere i metafisici, hanno importanza pratica enorme, anche, pel Codice. È evidente, infatti, che data la precocità sessuale di alcune regioni, non solo non si deve condannare egualmente chi stupra in una regione una dodicenne e quello che in un'altra, ma anche il limite d'età per la responsabilità deve mutarsi nelle zone meridionali e specialmente nelle insulari; e ad ogni modo non si può nè si deve fissare al tavolo, ma dopo un esame pratico, che ci dimostri se la precocità sessuale non è seguita, anche, come è quasi certo, dalla psichica, e in che limiti.

Abbiamo veduto come non è solo la statistica dell'omicidio che tu vedi ventuplicarsi da una all'altra regione d'Italia: ma, quel ch'è più grave, è la statistica delle assoluzioni che ti fa vedere come lo stesso reato sia considerato in diverso modo nell'uno e nell'altro paese.

L'unità della legge in questi casi pur troppo si possedeva, ma non valse certo a scemare i reati, nè le assoluzioni; non valse che a rendere irrita e irrisoria la legge.

Se si fosse in quelle date regioni adattata la pena all'opinione pubblica, mitigandola pei reati da essa meno abborriti, certo ciò non sarebbe avvenuto; e dopo ciò vuolsi egli sperare un vantaggio quando si modificheranno le leggi per reati che non appaiono nemmeno tali davanti l'opinione del maggior numero di regioni, come il duello, ecc.?

Per unificare la legge, veramente, e non sulla carta, bisognerebbe livellare i costumi, la natalità, la precocità sessuale, anzi livellare addirittura i climi, il suolo, le coltivazioni; se no, la legge inventata resta simile a quell'*ukase* che ordinava il mutamento di lingua. Si potrà straziarlo, tormentarlo un popolo, ma non gli si potrà far cambiare la lingua, perchè non avrà cambiato il clima, l'aria, la laringe ed i nervi, d'onde sorgono necessarie le modificazioni glottologiche: e quell'*ukase* resta solo una prova dell'inutile barbarie e dell'ignoranza umana.

Del resto, una prova della nessuna necessità della unifica-

zione si può cogliere in quegli stessi codici di Zurigo e di Vaud, che il Progetto cita come codici classici, non pensando che essi non sono che una variazione del Francese, e quindi del Romano. Vi è là qualcosa di più importante che la impunità dei recidivi: è l'esistenza del Codice stesso che prova come vi possa essere un buon Codice (tanto che vi serve di testo) senza che sia unificato, fuso agli altri del suo paese. Ogni Cantone di Svizzera, infatti, ha un Codice, eppure non si è mai sentito da ciò alcun inconveniente.

In Inghilterra v'ha di più: non esiste un Codice, ma c'è una serie di leggi speciali che variano nei tre grandi regni, e così in America, negli Stati Uniti, salvo New-York. E sono i paesi più liberi e dove il reato è in diminuzione.

Nè ci si obbietti che altri paesi senza essere unificati hanno leggi uniformi. — È verissimo. Ci basti citare la Corsica con costumi e reati così differenti dalla Francia. Ma appunto in questi casi la legge unificata vi resta, assolutamente, lettera morta (1).

---

(1) BOURNET, *Criminalité en Corse*, 1887. (*Arch. di Psichiatria*, VIII, 6).

CAPO VII.

Troppo presto.

Ad ogni modo, buono o no, questo Progetto compare troppo presto; — perchè mentre il più dei volgari pensatori trema al grave danno della mancata unificazione dei codici, è precisamente di questa che bisogna temere.

Troppo presto: perchè noi non crediamo alle leggi sciorinate sui fogli di carta, ma a quelle che emanano dal sentimento e dai bisogni d'un popolo. Ora noi non dubitiamo dell'eccellenza di coloro che redassero questo Codice: ma essi, per quanto geniali, non sono tutto il popolo, come non lo è nemmeno tutto il Parlamento, in cui è caso strano se pur siede, legato dai doveri e riguardi parlamentari, uno dei nostri capi-scuola. — E il tempo e il modo mancò per sentirne il giudizio; perchè il Ministro — malgrado sia democratico e geniale — fece per molti mesi una specie di segreto di Stato di una serie di proposte che pure abbisognavano del suffragio della opinione pubblica per essere vagliate.

Troppo presto: perchè il Codice penale, in fondo, è un libro che deve servire pei birbanti più che pei galantuomini; ed i paesi più liberi e meno infestati da rei non sentirono mai bisogno d'averne uno; ed è solo il prevalere eccessivo fra noi degli avvocati nel ceto borghese e l'educazione classica, imitatrice del vecchio, che ci fa credere aver provveduto ad ogni male vergando sopra un pezzo di carta una legge od un progetto monumentale. Ne abbiamo uno perfino per mutare le acque da bere ! !

Vero è che il delitto aumenta sempre, checchè ne dicano i falsi interpreti delle statistiche; ma contro questo aumento

giovano ben più riforme procedurali che rendano più spiccia la giustizia, sopprimendo i troppi appelli e le cassazioni per pura forma (1), e buone carceri e buona polizia, poichè prima di giudicare i rei, e più che giudicarli, giova arrestarli a tempo, e arrestati, non lasciarli fuggire nè assolvere ingiustamente. Occorrono, dunque, assai più delle misure che si possono prendere assai più presto e senza gl'impacci parlamentari, come: la polizia scientifica, un casellario associato a fotografie e all'antropometria dei rei, come aveva già progettato l'illustre Ministro dell'Interno, tasse fortissime sugli alcoolici, stabilimenti pella infanzia abbandonata, una maggiore serietà nelle perizie, ed una modificazione completa della giurìa tecnica, sicchè riesca un freno e non un triste circo del reo e dei suoi difensori.

E giova sopratutto rendasi più rispettata la magistratura, sottraendola colla inamovibilità alle influenze parlamentari, facendone dipendere le promozioni e le nomine dagli esami e dalla somma delle sentenze non revocate (1).

Si faccia che la giustizia, altrettanto e più necessaria dell'istruzione e dell'armata, non s'immiserisca alla stregua di un provento finanziario. — Finalmente, e l'esempio si è già dato dal Crispi e dallo stesso Zanardelli, si dia tale un prestigio al Governo che non appaia in preda ad una vera oligarchia (1). E per non ripetermi, non ho che a riprodurre le parole d'un uomo venerando, il Carrara, che tutti noi piangiamo:

« È vano gridare siamo liberi — diceva egli in seno della Associazione progressista di Lucca nella memorabile adunanza del 5 ottobre 1876 — è vano gridare siamo liberi, soltanto perchè non abbiamo un tiranno, quando poi ne abbiamo venti che in una sfera inferiore vincolano le nostre libertà, e quando, ad onta che nello Statuto si legga l'aureo precetto che la legge è uguale per tutti, nel fatto vi è una mano di cittadini privilegiati, in faccia ai quali si spunta la spada della giustizia,

---

(1) V. *Incremento del delitto in Italia*, 2ª ediz., 1879. — *Tre Tribuni*, 1887.

e quando i magistrati non hanno la piena indipendenza per far ragione ai diritti dei cittadini » (1).

Troppo presto: poichè dato che fosse utile, come pur troppo non è, la liberazione condizionata su cui tanta parte della legge si aggira, occorrevano gli istituti intermedî, senza cui essa riesce una vana parola ed un gravissimo pericolo.

E quell'istituto non esistendo, come invece accade dei manicomi criminali, e non esistendone nemmeno un germe che ci possa illuminare sulla loro maggiore o minore inadattabilità nel nostro paese, noi ci gettiamo alla cieca in una riforma piena di pericoli e di spese, e di cui non possiamo assolutamente ora misurare la portata; che se invece non precipitiamo la deliberazione, mandandola a studiare da uomini imparziali, non sui libri, ma sul terreno pratico, e facendola esperimentare in piccola scala — una disposizione di legge che la attuasse riescirebbe provvidenziale.

Troppo presto: perchè dato pure che l'eccessiva crudeltà sia inutile e forse dannosa, non lo è meno l'eccessiva mitezza di cui si abusa nel Codice, e perchè l'applicazione pratica di un Codice molto simile al progettato (il Leopoldino) non mostrò poter frenare la marea del delitto (v. s.).

Troppo presto: perchè quasi tutto l'edificio del Codice si basa sull'esistenza di un grande numero di celle — che non esistono — e per cui occorrono somme non sopportabili dai bilanci — senza dire del dubbio che comincia a sorgere, ora, e che per le carceri giudiziarie mi divenne certezza (*Arch. di psich.*, VIII, 563) essere anche il vantaggio della cella — quando non associata, come in Olanda, ad una legione di maestri e di confortatori (*Revue des deux Mondes*, 1888, I) — un'immensa illusione.

Come si vede, non abbiamo mai portato in quest'esame i risultati delle ricerche antropologiche, ma solo delle statistiche e delle osservazioni che non sono speciali agli antropologi, ma a qualunque dotato di senso comune osservi imparzialmente i fatti. Sappiamo anche troppo come i nostri studi siano co-

---

(1) Necrologia dell'Avv. DEL CARLO (*Arch. di Psich.*, IX, 1).

nosciuti all'estero e disconosciuti all'interno, in cui fino a pochi giorni fa si credeva precisamente che la nostra scuola fosse una benigna protettrice del crimine.

Gli antropologi (1), *a priori*, deplorano l'eterna smania dei popoli latini di fare e disfare leggi, che una sola meta raggiungono, quella della sfiducia e della indisciplina, perchè anche le mutazioni più razionali, se improvvise, riescono improvvide; essi sanno che, quando un'idea non è fatta carne delle nostre carni, se anche imposta sotto forma di legge, vi resta lettera morta. Perciò, lungi dal promuovere quelle mutazioni radicali che appunto i loro avversari inconsultamente favoreggiano, quasi si trattasse di un immediato specifico, ei non vorrebbero che del Codice si mutassero altro che due parole dell'articolo 96, onde prolungare la detenzione ai delinquenti-nati incorreggibili, ed a quelli cui la malattia può rendere meno odiosi, ma non perciò meno temibili. Siano essi o no affetti d'infermità, sono dannosi per sè, dannosi pei posteri a cui possono dare la vita; e il loro sequestro non è più ingiusto di quello dei comuni alienati, e certo più utile.

Ma se non ci crediamo abbastanza forti per imporre alle masse, e a chi le rappresenta, le nostre opinioni, crediamo però di esserlo abbastanza per chiedere, che: una volta una riforma si debba fare, si aspetti a farla; provvedendo intanto per le grandi urgenze con una legge sulle carceri e sulla polizia: aspettando che le nostre conclusioni siensi potute discutere e giudicare.

Se è vero quanto queste portano, che l'emenda dei rei è una eccezione, la recidiva la regola, e la cella poco utile, oh! non va cambiato da cima a fondo tutto questo Progetto, che partì dall'emenda e dalla cella come da base d'ogni misura penale? Oh! non è vero che con quello si contribuirebbe, per quel poco a cui le leggi possono contribuire (le leggi essendo spesso impotenti anche nel male) ad aumentare quella piaga che volevasi medicare?

C. Lombroso.

---

(1) *Le nuove conquiste della Psichiatria*, 1888, pag. 8. — *Tre Tribuni*, 1887, pag. 173.

APPENDICE I.

Il duello nel Progetto Zanardelli, presentato alla Camera nella seduta del 22 novembre 1887.

In questa materia del duello l'ultimo dei tanti progetti di Codice penale reca una innovazione sui precedenti e, ciò che è notevole, per non perderci nella caligine dei tempi, su quello dello stesso Zanardelli, modificato poi dal Savelli e presentato nel 1883.

L'innovazione *sembra* importante, perchè si tratta della classificazione. Lo Zanardelli, nel suo primo progetto, segue la classificazione antica, deciso a scegliere il meno peggio; il Savelli, tra due pareri di parer contrario, classifica il duello tra i reati contro l'amministrazione e l'autorità pubblica; lo Zanardelli, infine, nell'ultimo progetto, che trovasi *sub judice,* tanto per cambiare, scegliendo nel mazzo delle disparate opinioni, lo classifica tra i reati contro l'amministrazione della giustizia.

Abbiamo detto che tale innovazione *sembra* importante, ed *è* tale davvero. Ma, a parer nostro, lo è per una considerazione per avventura assai diversa da quella che può averla suggerita: ed è che, quando si ha tra mani una materia di cui si disconoscono o si vogliono disconoscere gli elementi che la costituiscono, per quante invocazioni si facciano al genio di Linneo, la classificazione diventa un problema inesplicabile.

Il duello è un reato? Se lo è, deve ritenersene elemento essenziale l'*eventus damni,* e, cioè, la morte o il ferimento? — Fermandoci anche, e ce n'è d'avanzo, a questi due quesiti, diciamo subito la nostra opinione: non è un reato, perchè *volenti non fit injuria*, e, quindi, abbia o non abbia il

duello recato seco alcuna letale conseguenza, la società, che non può *sentire* alcun pericolo nel suicidio, non può lagnarsi più di quanto non lo possa chi volontariamente, e per mutuo consenso, si è posto nella condizione di uccidere, o di farsi uccidere. Se poi quella *volontarietà* non ha mai esistito, nè quel mutuo consenso, allora si ha un vero e proprio omicidio, un vero e proprio ferimento, aggravati, e quanto!

Dopo ciò è inutile aggiungere, che a noi non soddisfa in proposito nessuno dei progetti, perchè il nostro progetto sarebbe di non farne nulla, accennando solo a questa malaugurata faccenda del duello nella sezione degli omicidi e ferimenti non imputabili, determinando in pari tempo le condizioni alla stregua delle quali sia facile al giudice, coi sussidi delle scienze antropologiche e psichiatriche, discernere il duello vero dal falso (1).

Ma, a parte tale questione di massima, la quale taglia corto ad ogni ulteriore disputazione, e, visto come all'infuori delle diversità della classificazione, e di poco importanti differenze di forma e di penalità, i tre suaccennati progetti sono sostanzialmente identici, siamo confortati dal fatto che l'elemento del consenso, come essenziale a caratterizzare l'entità del reato, ha forzato la mano dei nostri legislatori a scrivere gli articoli 346, 171 e 233 dei rispettivi progetti. Ecco che il duello cessa di essere un reato *sui generis*, e diventa, secondo i casi, un vero e proprio omicidio o ferimento.

Senonchè tali saggie disposizioni sono male allogate tra i reati contro la giustizia o contro la pubblica amministrazione, e sono una superfetazione nella classe dei reati contro la vita e l'integrità personale.

E, tolti i casi indicati in detti articoli, che cosa resta? Una sfida innocente, un più innocente uso d'armi, oppure un omicidio o un ferimento. O quella sfida o quell'armeggio esaurivano già, anche nella intenzione degli agenti, l'azione voluta,

---

(1) Berenini, *Offese e difese.* — Parma, Battei, 1886.

ed allora perchè punire questo esercizio di scherma che non fa male a niente e a nessuno? O erano diretti all'omicidio o al ferimento, e allora perchè derogare alle norme generali del tentativo? E se la intenzione era omicida, perchè sostituirne ad essa un'altra, che non passò mai per la mente ai duellanti, e tirare in giuoco la giustizia e la pubblica amministrazione? E che ci ha a fare o a vedere colla giustizia, colla pubblica amministrazione o colla vita dei cittadini l'ingiuria e lo sprezzo intesi a provocare il duello, se duello o neppur sfida ci fu?

Nessuna coesione, quindi, nessuna armonia, nessun nesso nè logico nè giuridico tra le varie disposizioni dettate sul duello.

Non si vede chiaro che una sola preoccupazione: quella di combattere collo spauracchio d'una inapplicabile penalità quello spauracchio ancor più terribile, che è il pregiudizio sociale, vera ed unica causa dei duelli.

Ma chi ha pensato mai di vincere colle pene i pregiudizi? Non mietono già essi abbastanza vittime, perchè, con essi congiunte in funesta alleanza, non ne mietano di nuove le inutili pene?

Il Codice penale deve mirare alla difesa sociale, alla epurazione della società dalla mala razza dei delinquenti.

È un delinquente il duellante? Chissà? Forse è una vittima; lo è nel più dei casi. Ma guardiamolo bene addentro: può darsi che il delinquente ci sia. E se lo troviamo, mercè i mezzi che le scienze affratellate ci offrono, non dovrà egli dirsi un assassino? E se lo è, perchè offrirgli una onesta via di scampo? E se non lo è, perchè punire una vittima di quel pregiudizio, che volete sradicare?

Ma il pregiudizio o morrà o sarà più forte della legge, e le pene, inapplicate per la loro inadeguata severità, renderanno più risibile il loro sforzo impotente.

Prof. A. BERENINI.

Parma, 1° gennaio 1888.

APPENDICE II.

La retroattività della nuova legge alle sentenze passate in giudicato — Le pene — Ergastolo — Reclusione e detenzione — Segregazione cellulare — Lavoro in colonie agricole, opifizi, ecc. — Interdizione dai pubblici uffizi.

La retroattività della nuova legge alle sentenze passate in giudicato.

Art. 2, Comma 4°. « *Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce la pena più mite, per ispecie o per durata, stabilita dalla legge vigente per il reato definito nella sentenza* ».

In primo luogo, non esistendo gli stabilimenti penitenziari che sarebbero necessari pel nuovo sistema, e restando i luoghi di detenzione quali sono ora, sarebbe fondare sopra una vana finzione la sostituzione di una specie di pena all'altra; tutto si ridurrebbe a condonare una parte della durata della pena. Non si dee nascondere la grave difficoltà per la revisione di tutti i processi, quanti sono i condannati, sia rinchiusi nei luoghi di detenzione, sia in aspettativa di una sentenza definitiva o dell'ordine della sua esecuzione. Tanta mole di lavoro sospenderebbe al certo l'esecuzione di moltissime sentenze oltre quel termine pel quale già sotto il Codice vigente si ritarda la punizione effettiva meritata dai delinquenti.

Inoltre sono da prevedersi inevitabili ingiustizie a causa della disparità di condizioni in cui si troverebbero i condannati per l'applicazione al fatto ritenuto dalla sentenza irrevocabile

della pena che secondo il Progetto ondeggia fra un *maximum* ed un *minimum* spesso molto lontani fra loro. Nè si deve obliare che, specie pei magistrati togati, giudici ad un tempo del fatto e del diritto, la pena comminata dalla legge influisce spesso sulla definizione del reato e sulla valutazione delle circostanze che lo costituiscono, adattate equamente a scongiurare la sproporzione nella punizione dei varii reati. Fa poi una certa impressione il sentir parlare di sentenze divenute IRREVOCABILI nell'atto stesso che ad esse si toglie l'irrevocabilità, facendosi prevedere lo stesso rispetto per le sentenze future, soggette alle stesse eventualità di mutamenti, diligentemente prevedute e dichiarate normali nell'art. 2. Suppone d'altra parte questa disposizione che il riesame delle sentenze già irrevocabili si possa fare a modo delle Corti di Cassazione sul fatto ritenuto dalla sentenza. Ma vi è una difficoltà; mutati col Progetto i titoli dei reati, le condizioni di essi, i criteri che ne informano le definizioni e le formole stesse degli articoli, diventa necessario riandare sull'intero processo per rinvenire la presenza o la mancanza degli elementi richiesti dal nuovo Codice. Conchiusione: centomila nuovi giudizii, se pure non son pochi, ed altrettante occasioni di nuove indulgenze dei magistrati verso i delinquenti, puniti generalmente per comune convinzione molto meno di quanto sarebbe necessario per la sicurezza sociale!

Per quanto riguarda in particolare i condannati a perpetuità, la sicurezza sociale avrebbe anche più a soffrirne, per la minaccia di nuove aggressioni da parte dei grassatori, briganti, assassini di funzionari e di onesti cittadini, avvelenatori e parricidi. Infatti, ai condannati per reati punibili con la pena capitale, che per effetto di attenuanti (le quali non vennero per lo più concesse per altra ragione che appunto per risparmiare la impressione di una condanna capitale) ebbero commutata la pena in quella dei lavori forzati a vita, si applicherebbe non l'ergastolo, ma la reclusione temporanea! La quale pericolosa disposizione dovrebbe, secondo il tenore dell'articolo stesso, estendersi anche a coloro che per l'età minore

degli anni 21 ottennero la commutazione nei lavori forzati a vita, e ciò nel momento stesso nel quale la legge fissa ai 18 anni la maggiore età nei rapporti penali.

Ciò importa precisamente un'amnistia a tutti i peggiori malfattori, quelli che avrebbero meritato la morte, e che nei nostri bagni penali vivono in numero di oltre CINQUEMILA a spese di noi contribuenti!

Nell'ultimo comma, l'art. 2° fa salvi i diritti dei terzi, ma la promessa non può essere mantenuta, poichè anche la condanna severa degli offensori è un diritto dei cittadini lesi dal delitto. Avranno essi, quando già erano costituiti parte civile, diritto ad intervenire in questa revisione delle sentenze già irrevocabili?

Conclusione: enorme lavoro dei funzionari, che avrà il solo scopo di rimettere in libertà miriadi di malfattori e di aumentare così la loro incredulità a riguardo della perpetuità o della lunga durata delle pene!

LE PENE.

Non parliamo qui dell'abolizione della pena di morte, perchè questa sola questione ci occuperebbe troppo a lungo e perchè i rappresentanti della nostra scuola hanno sufficientemente esposto la loro opinione in proposito nei diversi loro scritti e nelle discussioni del *Congresso di antropologia criminale.* Ci limitiamo ad osservare che l'Italia è il primo fra i grandi Stati d'Europa che non esita innanzi ad un passo così grave, mentre le condizioni della sua criminalità, immensamente superiore a quella di tutti gli altri paesi civili, dovrebbero consigliarle maggiore ponderazione.

ERGASTOLO.

L'articolo 11 del Progetto stabilisce: « *La pena dell'ergastolo è perpetua e si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane in segregazione cellulare continua, con l'obbligo del lavoro.*

« *Il condannato all'ergastolo, il quale abbia tenuto buona con dotta, è ammesso, dopo dieci anni di segregazione continua, al lavoro comune con altri condannati, con l'obbligo del silenzio* ».

Il motivo per cui si vuol tenere il condannato a perpetuità in una cella, non può trovarsi altrove che nel concetto antico della pena come castigo o vendetta. Nelle pene brevi la segregazione cellulare si capisce come unico mezzo di rendere meno frequenti i contatti fra gente depravata: ed anche perchè solo in tal modo è sperabile che la prigionia diventi una lezione sensibile pel delinquente. Ma nella pena perpetua tale segregazione non è che una sevizia, ed aggiungiamo, una inutile sevizia, in quanto essa rimane priva di ogni efficacia di intimidazione. Chi si figura che il trattamento più o meno duro di una casa di forza possa essere apprezzato da coloro che ne son fuori, s'inganna a partito.

Riesce poi difficile il vedere con qual mezzo si costringerà al lavoro il recluso a vita in una cella; ed ancor più difficile l'immaginare quali prove di buona condotta possa dare un uomo in tale condizione, tranne appunto l'esecuzione del lavoro quotidiano che gli venga imposto!

Reclusione e detenzione (1).

Non è facile comprendere per quale ragione pratica abbia il Progetto introdotto con diversi nomi e con diverse sanzioni due distinte pene quali restrittive della libertà, cioè la *reclusione* e la *detenzione*, applicabili per reati che si dicono di natura radicalmente diversa.

Veramente fra i reati che rivelano tale condotta del delinquente da renderne *necessaria* la *segregazione* dalla società, è difficile riconoscere una vera e propria distinzione, e quindi ammettere una diversità generica di trattamento.

---

(1) Art. 12 e segg.

D'altra parte è ormai sbandito il concetto antico delle PENE INFAMANTI: lo Stato, secondo la corrente maggiore, si fa scrupolo di decretare delle note d'infamia; la Società adempie da sè alle sue leggi; i falsarii, i grassatori, i ladri sono colpiti dal discredito sociale ad onta degli scrupoli delle sanzioni legislative. Tutto si ridurrebbe ad una diversità di trattamento del reo: ma qualunque possa essere lo spirito del legislatore, nell'applicazione delle pene, tale diversità sarebbe ingiustificabile. Se la pena, secondo la scuola correzionalista, deve essere emendatrice, è impossibile stabilire genericamente per determinate categorie di reati diversi modi di emendamenti; un lusso di tal genere sarebbe veramente impossibile per lo Stato.

La verità è che la segregazione notturna o continua, anzichè mezzo di correzione morale, è un mezzo di maggiore sicurezza sociale, un mezzo perchè i delinquenti non si corrompano ancora più tra loro, in vituperevoli pratiche, in perfidi consigli, nella comune irrisione della giustizia punitiva, nei progetti, con ipocrisia celati, di future trasgressioni all'ordine sociale.

L'isolamento poi non riesce affatto all'emendamento; il reo resta nella peggiore compagnia, quella della sua anormale costituzione organica, che peggiora nella repressione, massime nei delinquenti di impeto, quelli cioè che furono spinti al delitto da mal compresse tendenze. Le quali osservazioni si rendono anche più efficaci, chi consideri che nel Progetto il *minimum* della durata è lo stesso tra le due pene: tre giorni appena; e l'esperienza pratica può prevedere molto prossima a questa la misura frequente.

E se è quistione soltanto di parole, perchè mai piuttosto che DETENZIONE si chiamerebbe *reclusione*, parola che oggi per la sua presente applicazione suona discredito grave, una pena che può applicarsi per soli tre giorni, anzi per due (art. 12), mentre il reo dopo sì fugace scomparsa, forse inosservata a tanta distanza dal reato, può ricomparire nella società senza scandalo e pericolo?

Inoltre l'art. 12 stabilisce un congegno di riduzione della reclusione non superiore ad un anno, la quale, viceversa, in tal caso non sarà applicata oltre otto mesi. Perchè mai in nessun caso non si potrà ordinare la reclusione per un anno effettivo?

Ammesso il tipo unico di detenzione, la diversità di trattamento spiegherebbe perfettamente tale riduzione quando il trattamento venisse affidato dalla legge alla facoltà del giudice secondo l'indole dei reati. Ma quando, come nel nostro Progetto, si stabiliscono due tipi diversi, cessa tale ragione, poichè la diversità di trattamento diviene appunto l'elemento unico che l'uno dall'altro distingue.

L'art. 12 in fondo riproduce, in modo incompleto, un principio che da moltissimi anni i primi riformatori dei sistemi penitenziari avevano appreso dalla pratica: cioè, che le pene brevi debbono essere severe in modo da colpire la immaginazione del reo, e così costituire un forte contrappeso per l'avvenire alle tendenze che lo trascinarono altra volta al reato. Ma essi insegnarono che la brevità della durata della pena afflittiva debba avere un limite, oltre il quale essa tornerebbe illusoria. Non vogliamo dire col Faucher che essa non possa essere minore di *due anni*, ma certamente deve essere più lunga della durata di un lieve malanno o dell'incomodo di restare in casa pel cadere di nevi o per l'imperversare di un uragano, o del rinchiudimento in una cabina in una traversata di mare!

Forse questo *minimum* non dovrebbe essere al disotto dei tre mesi; una separazione completa per questo tempo può essere efficace, e può rendere possibile l'esercizio di un lavoro. Per Dio! in due giorni che lavoro si può compiere da un fabbro, da un falegname o da un tipografo? senza parlare degli uomini colti, pei quali il lavoro intellettuale è il maggiore bisogno e che apprendere un lavoro manuale non possono, e a compiere un lavoro intellettuale non riescono in sì breve tempo?

Segregazione cellulare.

Per quanto riguarda l'applicazione della segregazione cellulare stabilita dal Codice con varia misura per l'ergastolo, la reclusione (1° e 2° periodo) e la detenzione, vi è una impossibilità pratica insuperabile che renderebbe vani i buoni propositi del legislatore forse per un secolo ancora.

Il numero dei detenuti nei bagni in Italia era al 31 dicembre 1883 di 17,342; nelle case di pena, di 15,896; nelle carceri, di 33,843; nelle case di custodia, di 1150; totale 68,231. Ed è opportuno avvertire che i soli condannati a vita rappresentano la cifra di 5045.

Non si tratta dunque nè di cento nè di mille celle da costruire, bensì di 60 o 70 mila! E per dare un'idea della celerità con cui simile trasformazione può compiersi, sappiasi che la Francia, la quale pure ha dato prova di saper riunire de' miliardi quando è necessario, mentre fin dal 5 giugno 1879 ha una legge che ordina il regime cellulare, non aveva al 1887 che 14 prigioni costrutte con tale sistema, fra 379 *prisons départementales*, mentre solo altre sette sono in costruzione. Le prime hanno in tutto 600 celle, mentre i detenuti sono colà 25,231. Osserva il D'Haussonville a questo proposito: « A ce train il faudra plus de 300 ans pour que la transformation des prisons départementales soit complète! » (1).

Che avverrà dunque in Italia dove i bilanci non si prestano ad altre riforme non meno importanti ma assai meno costose, specialmente riguardo all'amministrazione della giustizia?

In materia di riforme di tal genere non vi è da illudersi. Se si vogliono realmente attuate bisogna che siano pronti e sicuri i mezzi. Abbiamo già un esperimento in proposito. Nel 28 gennaio 1864, riproducendosi in parte una legge del 27

---

(1) *Revue des deux Mondes*, 1r janvier, 1888, page 135.

giugno 1857, fu promulgata una legge, dimenticata perfino dai più e tenuta in non cale dai Comuni, la quale categoricamente prescrive che le carceri giudiziarie non solo debbano essere costruite secondo il sistema cellulare, ma che le esistenti debbano essere adattate a questo, e più particolarmente che i detenuti debbano essere separati l'uno dall'altro tanto di giorno quanto di notte. E pure al 1884 non esistevano che quattro carceri con tale sistema, mentre per poche altre non esistono che i soliti interminabili progetti (1).

Da questa indiscutibile pratica impossibilità ci sembra ragionevole conchiudere che la desiderata riforma penitenziaria resterà anche sotto l'impero del nuovo Codice un lodevole desiderio; mentre realmente il nuovo sistema penale si tradurrà in nuova clemenza verso i nuovi non meno che i passati delinquenti, mutando in quello che oggi chiamiamo carcere le pene più gravi del Codice in vigore.

Lavoro in colonie agricole, opifizi, ecc. (2).

Questo articolo stabilisce un terzo periodo della pena, quello del lavoro in una colonia agricola od in un opifizio, sotto la vigilanza della pubblica amministrazione. L'ammissione del condannato in tali stabilimenti può aver luogo dopo l'espiazione di metà della pena della reclusione, quando la sua condotta sia stata buona, e può viceversa essere revocata in caso di cattiva condotta.

È chiaro dunque che tutto si fa qui dipendere dal contegno del condannato e dalle buone disposizioni che egli dimostra nella prigione, mentre è noto quanto sia facile il trarre in inganno le autorità, simulando tranquillità ed assiduità al lavoro.

---

(1) *Relazione del Direttore Generale delle carceri per gli anni 1878-1883.* Roma, 1884, pag. 119.

(2) Art. 13.

La natura propria del reato e la speciale classe a cui appartiene il reo sono invece del tutto lasciate in disparte, e noi non esitiamo a dire che appunto su di ciò sarebbe da fondarsi l'ammissione del condannato nello stabilimento intermedio.

Ad ogni modo, se pure questa specie di provvedimento si volesse adottare soltanto per la condotta posteriore del reo, la saggezza politica e la giustizia consigliano che questa pena venga ordinata in seguito da quella stessa autorità che giudicò del reato e delle circostanze nelle quali questo venne commesso.

Ma secondo noi questa specie di trattamento del reo, o dovrebbe costituire un tipo a parte di pena per alcune specie di delitti e per alcune classi di delinquenti, ovvero costituire un nuovo stato di restrizione della libertà del reo posteriore alla espiazione della pena principale; solo in tal modo tale trattamento invece di essere una remissione parziale della pena, stabilirebbe opportunamente un vero stadio intermedio fra la segregazione completa del delinquente dalla società e la riammessione completa in esso; il quale stadio intermedio non dovrebb'essere predeterminato nella sua durata, ma questa invece dovrebbe esclusivamente dipendere dalla condotta dello stesso reo. In tutt'i casi l'indole di tal provvedimento consiglia che la sua applicazione, la sua durata e la sua fine vengano opportunamente stabilite dall'autorità giudiziaria. Tuttavia, anche a volersi ritenere come ottimo il sistema proposto dal progetto, vi è sempre da domandarsi: È utile far entrare nel Codice disposizioni che non possono aver pronta esecuzione per la mancanza di condizioni pratiche le quali ad essa si prestino?

Le condizioni presenti economiche e specialmente agrarie in Italia, non sono tali da prestarsi ad istituzioni siffatte: nè è stato finora possibile organizzare niente di simile, per es., pei condannati a domicilio coatto: nè si è trovato altro più proficuo e più pratico lavoro pei galeotti, se non quello di estrarre pietre dalle cave, spesso a benefizio esclusivo di privati intraprenditori; — come si farebbe da oggi a domani, non

pure per organizzare stabilimenti industriali od agricoli, ma per trovare lavoro opportuno per tanti reclusi e detenuti, quando pure lo Stato giustamente contrasta ai cittadini il diritto al lavoro?

Ma perchè ciò si avveri è necessario che passi molto tempo: quindi se è desiderabile che questa riforma opportuna trovi un posto in un Codice futuro, oggi è senza dubbio prematura. Crederemmo più opportuno pel momento, che i delinquenti condannati ad essere segregati dalla Società restino segregati completamente pel tempo ordinato dal Magistrato.

Interdizione dai pubblici uffizii (1).

Quest'articolo muta lievemente in apparenza l'art. 19 del Codice sardo, aggiungendo nella pena della interdizione dai pubblici uffizi la *privazione* (è questa la precisa espressione del Progetto) *di ogni servizio pubblico conferito dallo Stato, da una Provincia, da un Comune ed anche da istituti sottoposti per legge alla tutela dei detti corpi morali.*

Ma può domandarsi: Colui che lo Stato ritiene non pericoloso tanto da doversene ordinare la segregazione, ha diritto o no a vivere prestando l'opera sua in quei servizi pei quali ha attitudine ed esercizio, quando non si tratta di quel particolare ufficio al quale si mostrò disadatto?

Pel modo generalissimo in cui quell'articolo è redatto, si comprende come quasi ogni mezzo di sostentamento sarebbe tolto al reo, con la proibizione di render servizi anche precari non solo nelle pubbliche amministrazioni, ma pure nelle private e più importanti, nelle quali è più facile trovar lavoro pel gran numero d'impiegati ed operai che vi sono richiesti, quale, ad esempio, gli arsenali, le ferrovie, le Opere pie, le banche e tutti gli svariati uffici municipali, anche infimi. Si

(1) Art. 18, N. 2.

potrebbe domandare se per alcuni questa pena non si converta nel benefizio della immunità dal servizio militare, il principale fra i servizi pubblici, e che per non pochi cittadini rappresenta null'altro che un odioso ed insopportabile peso.

E pure i pubblici servizi, che sono tenuti in così grande onore nell'art. 18 ed equiparati alle dignità accademiche, ai titoli, alle decorazioni, ecc., nell'art. 22 sono poi considerati come PENA in sostituzione della multa, divenuta (ci affrettiamo a farne l'osservazione) pena quasi illusoria.

Sembra proprio si sia perduto di mira lo scopo pratico della interdizione dai pubblici uffizi, che è duplice: quello, cioè, di togliere ad un cittadino il conseguimento dei pubblici onori di cui egli si è mostrato indegno, e quello poi d'interdirgli quei pubblici uffizi, che per la loro indole e per la natura del delitto non conviene alla società che il reo continui ad esercitare.

X. ed Y.

APPENDICE III.

Il regionalismo in Italia.

Dimostrare che in Italia esiste il regionalismo in ogni manifestazione della vita del suo popolo, e che, nonostante la unificazione politica, la regionalità non accenna a scomparire, non è certo compito arduo. Le statistiche, ufficiali e private, ci offrono tanto materiale all'uopo, da non lasciarci che l'imbarazzo della scelta.

Statura. — Così spicca la regionalità nella statura (v. Tavola, fig. 1 e 2). Mentre la statura più elevata troviamo nel Veneto, e in genere nell'Italia settentrionale, troviamo il minimo in Sardegna e Basilicata, e in genere nei compartimenti insulari e meridionali, mentre l'Italia centrale serve, dirò così, di sfumatura tra la regione superiore e l'inferiore. Ciò risulta dai dati sulla statura media dei coscritti (1866-71), a cui corrisponde la distribuzione geografica delle proporzioni dei riformati per mancanza di statura sul numero dei misurati. E notiamo che, sebbene i riformati per statura sieno stati in media più numerosi nei nati degli anni 1843-56 che non in quelli del periodo 1856-60, tuttavia la diminuzione nel secondo periodo si è distribuita in modo così proporzionale tra i varii compartimenti, che la regionalità non ebbe ad offrire alcun mutamento di rilievo, se si eccettua una diminuzione alquanto più accentuata nel Piemonte (1).

---

(1) Le fonti, da cui furono desunti i dati, sono citate in calce alla tavola grafica.

Eccone la prova numerica:

	Statura media dei coscritti (1866-1871)	Riformati per mancanza di statura. Proporzione su 100 misurati nati nel periodo	
		1843-56	1856-60
Piemonte . . .	1,636	11,11	7,98
Lombardia . . .	1,641	9,25	6,90
Veneto . . .	1,653	4,44	4,13
Liguria . . .	1,640	9,18	7,98
Italia settentrionale	**1,642**	**8,49**	**6,50**
Emilia . . .	1,649	6,54	5,75
Umbria . . .	1,634	8,88	8,44
Marche . . .	1,627	10,31	8,57
Toscana . . .	1,650	5,73	5,19
Roma. . . .	1,636	10,63	9,38
Italia centrale . .	**1,639**	**8,42**	**7,46**
Abruzzi . . .	1,621	16,09	
Campania . . .	1,627	13,62	
Puglie . . .	1,624	18,16	15,09
Basilicata . . .	1,611	24,66	
Calabrie . . .	1,620	24,09	
Italia meridionale .	**1,620**	**19,32**	**15,09**
Sicilia. . . .	1,618	17,05	13,58
Sardegna . . .	1,602	27,43	19,64
Italia insulare . .	**1,610**	**22,24**	**16,59**

Nascite. — Nè meno distinte sono le regioni per riguardo alla fecondità della loro popolazione (v. fig. 3). Dànno il massimo numero di nascite in rapporto agli abitanti le regioni insulari ed i compartimenti dell'Italia meridionale, con un primo massimo nelle Puglie, un secondo massimo in Sicilia. I meno fecondi sono i compartimenti dell'Italia centrale, con un primo minimo nell'Umbria ed un secondo nelle Marche; e ad egual distanza tra la regione meridionale e la centrale sta l'Italia settentrionale: la quale distribuzione delle nascite è in rapporto, come vedremo (si confronti la fig. 3 colla 5 e 6), colla precoce attitudine al matrimonio.

Riguardo alle nascite osserviamo ancora che il regionalismo non solo esiste nel loro numero di fronte alla popolazione, ma v'è pure nel numero loro in rapporto alle stagioni (v. fig. 4), il qual fatto dimostra la regionalità fin nell'epoca dei concepimenti.

Infatti, mentre i compartimenti al sud (eccetto gli Abruzzi) e gli insulari, con Roma, Toscana e Liguria, danno il massimo numero di concepimenti in primavera, gli altri compartimenti dell'Italia centrale, con Piemonte ed Abruzzi, lo dànno in estate; Lombardia e Veneto invece in autunno; il che fa sì che si abbia il massimo numero di nascite rispettivamente in inverno, in primavera, in estate:

	Nati per 1000 abitanti. Media annua del periodo 1872-1878	Stagione in cui si ebbe il maggior numero di nascite
Piemonte . . .	35,57	Primavera
Lombardia . . .	36,92	Estate
Veneto . . .	37,49	Estate
Liguria . . .	35,03	Inverno
Italia settentrionale	**36,25**	
Emilia . . .	35,14	Primavera
Umbria . . .	33,09	Primavera
Marche . . .	33,48	Primavera
Toscana . . .	35,26	Inverno
Roma . . .	35,10	Inverno
Italia centrale . .	**34,41**	
Abruzzi . . .	37,56	Primavera
Campania . . .	37,53	Inverno
Puglie . . .	41,24	Inverno
Basilicata . . .	38,80	Inverno
Calabrie . . .		Inverno
Italia meridionale .	**38,78**	
Sicilia	40,86	Inverno
Sardegna . . .	38,02	Inverno
Italia insulare . .	**39,44**	

Precocità nei matrimoni e nella prostituzione. — Abbiamo detto che vi ha notevole rapporto tra il numero delle nascite e la precoce attitudine al matrimonio; infatti l'applicazione dell'art. 68 del Codice civile con cui si fa eccezione al limite d'età stabilito dall'articolo 55 medesimo Codice, mentre non ebbe luogo (v. figura 5) nelle provincie centrali, dove pure è più scarsa la natalità, e rare volte fu fatta per le femmine nelle provincie del nord, ebbe invece il suo maggiore sviluppo, sempre per le femmine, nelle provincie meridionali ed insulari, col mas-

simo nelle Calabrie, e poscia nella Basilicata e nella Sicilia. Così pure il numero dei coniugi, maschi e femmine, da 15 a 20 anni (v. fig. 6), esiguo nella regione centrale, più che doppio di questo nella settentrionale, raggiunge il suo massimo nella Basilicata e nella Sicilia, e in genere nelle regioni meridionali e insulari.

La distribuzione geografica della precocità al matrimonio è analoga, salvo una notevole eccezione per ciò che riguarda la Sardegna, a quella della precocità nella prostituzione. Si ebbero infatti:

	Matrimoni precoci su 1 milione d'abitanti - anno 1880.		Nº delle meretrici minorenni iscritte nei registri nel 1881
	Femmine sotto 15 anni	Mas. e femm. da 15 a 20 an.	
Piemonte . . .	2,27	1928	100
Lombardia . . .	0,54	1178	76
Veneto . . .	0,00	794	109
Liguria . . .	2,24	1499	87
Italia settentrionale	**1,26**	**1349**	**372**
Emilia . . .	0,00	720	69
Umbria . . .	0,00	400	22
Marche . . .	0,00	356	6
Toscana . . .	0,00	807	36
Roma . . .	0,00	575	53
Italia centrale . .	**0,00**	**572**	**186**
Abruzzi . . .	3,03	1138	24
Campania . . .	2,76	1055	161
Puglie . . .	2,51	1618	16
Basilicata . . .	9,51	2518	16
Calabrie . . .	12,71	1701	165
Italia meridionale .	**6,11**	**1606**	**382**
Sicilia . . .	8,19	2179	260
Sardegna . . .	4,39	1246	6
Italia insulare . .	**6,29**	**1712**	**266**

Mortalità ed età senile (fig. 7 e 8). — Anche riguardo al numero dei morti e dei vecchi, in rapporto alla popolazione, troviamo un ben distinto regionalismo, sebbene questi due fatti non abbiano, come a prima giunta parrebbe, nè uno stretto rapporto tra di loro, nè di fronte al numero delle nascite e dei matrimoni precoci.

Abbiamo infatti:

	Morti per 100 ab. Media annua degli anni 1872-75	Vecchi da 90 anni in su sopra 1 milione d'abitanti Cens. 1881	Vecchi da 75 anni in poi su 1000 viventi — Censimento 1871
Piemonte . . .	2,71	224	10,89
Lombardia . . .	3,14	125	8,97
Veneto . . .	2,87	221	13,60
Liguria . . .	2,77	623	18,41
Italia settentrionale	**2,87**	**298**	**12,07**
Emilia . . .	3,00	236	11,85
Umbria . . .	2,75	587	18,93
Marche . . .	2,82	385	17,72
Toscana . . .	3,40	405	14,01
Roma . . .	3,43	268	9,97
Italia centrale . .	**3,08**	**376**	**15,33**
Abruzzi . . .	3,27	415	16,97
Campania . . .	3,24	623	16,31
Puglie . . .	3,39	584	14,14
Basilicata . . .	3,79	648	16,31
Calabrie . . .	3,43	757	14,32
Italia meridionale .	**3,42**	**605**	**15,10**
Sicilia . . .	3,08	631	15,51
Sardegna . . .	3,22	768	13,35
Italia insulare . .	**3,15**	**699**	**14,43**

La massima mortalità adunque abbiamo nei compartimenti del sud, col massimo assoluto nella Basilicata; il minimo è dato dal Piemonte ed in genere dalla regione nordica; stanno di mezzo la centrale e l'insulare; questa però con mortalità superiore a quella.

Invece, quanto al numero dei vecchi, il massimo troviamo in Sardegna, e in genere nella regione insulare; viene dopo l'Italia meridionale, col massimo nelle Calabrie; il minimo numero ci è dato dal Piemonte, e in genere dalle regioni del nord; ma qui è notevole la forte quota della Liguria, che supera quelle delle regioni centrali, sebbene la quota dell'Italia centrale stia frammezzo a quelle della settentrionale e della meridionale.

Il minimo di mortalità, adunque, non corrisponde nè per grandi regioni nè per compartimenti al massimo numero di

vecchi, come neppure al minimo. Ciascun fatto, come vedemmo, ha un regionalismo specifico. E notiamo che la regionalità della longevità non variò, salvo lievi differenze, dovute forse al diverso limite d'età adottato nelle due serie, dal 1871 al 1881 (1).

Questi fatti dimostrano che il regionalismo da noi esiste, come nel clima e nel territorio, così in quei fenomeni umani (statura, vecchiaia, mortalità) soggetti assolutamente all'azione della natura, come pure in quegli altri che dipendono in parte da forze naturali, in parte dalla volontà umana (nascite, matrimoni, prostituzione). Ma esso si manifesta con non minore regolarità e pertinacia in quei fenomeni che fino ad oggi si credettero in pura balìa di un preteso libero volere.

Tasse di consumo e prodotto del lotto. — Infatti, le belle statistiche dell'*Annuario del Ministero delle Finanze* mettono in chiaro una regionalità e nel prodotto delle tasse di consumo e in quello del lotto (v. fig. 9 e 10), nonchè in altri fatti, che mostrano il grado di previdenza.

Quanto alle prime troviamo la massima quota pagata dal Lazio ed una seconda massima pagata dalla Toscana; il resto però dell'Italia centrale paga una quota inferiore a quella di ogni compartimento dell'Italia settentrionale, sugli abitanti della quale gravita la quota più elevata. Troviamo invece la quota minima nella regione insulare, e poscia nella meridionale.

Per quanto riguarda i proventi del lotto, abbiamo anche qui la quota massima in Roma, ma, subito dopo, la quota maggiore è data dalla Sicilia e dagli altri compartimenti del sud, il che dimostra quanto forte sia la passione pel giuoco in questa parte d'Italia, tanto più se si considera che il clima mite diminuisce la quantità dei bisogni, e la maggiore fertilità del suolo offre più copiosamente i mezzi per soddisfarli.

---

(1) Le cifre del 1881 furono desunte dalla Relazione sul censimento di quell'anno; quelle del 1871 dall'opera dello Zampa citata nella tavola.

La quota minima è data dalle Marche ed Umbria; un secondo minimo dalla Sardegna, come risulta dalla tabella seguente:

	Tasse di consumo secondo i versamenti fatti in Tesoreria. Quota per abitante (1885-86)	Prodotto del Lotto. Quota per abitante
Piemonte . . .	13,38	1,92
Lombardia . . .	14,92	1,41
Veneto . . .	11,56	1,80
Liguria . . .	13,38	1,92
Italia settentrionale	**13,31**	**1,76**
Emilia . . .	12,69	1,67
Umbria e Marche .	8,23	0,72
Toscana . . .	15,21	2,90
Roma . . .	22,89	5,91
Italia centrale . .	**13,45**	**2,38**
Italia meridionale .	**11,00**	**3,52**
Sicilia . . .	6,90	3,95
Sardegna . . .	7,13	0,73
Italia insulare . .	**7,01**	**2,34**

A così costante regionalismo in ogni manifestazione della vita del popolo italiano non poteva non corrispondere un regionalismo analogo nella tendenza al crimine; ed esso s'estrinseca sia nella maggiore o minore indulgenza con cui le azioni criminose vengono giudicate dalle popolazioni, e di questo ci è indice sicuro il numero d'assoluzioni pronunziate dai giudici-giurati, sia nella diversa quantità di reati, commessi nelle diverse regioni.

Assoluzioni in rapporto alle condanne. — Considerando il numero dei verdetti d'assoluzione pronunciati dai giurati nel decennio 1876-1885, il primo fatto che ci colpisce stranamente, è l'enorme distacco della Sardegna dal resto d'Italia; durante il decennio, i giurati sardi pronunciarono 99,5 verdetti d'assoluzione di fronte a 100 verdetti di condanna, e questa pericolosa indulgenza andò man mano aumentando, sì che da 46 *assolti* sopra 100 *accusati* nel primo quinquennio, si salì a 52 nel periodo 1881-85. L'aumento, del resto, è generale in tutta Italia, tanto che da 23,3 *assolti* su 100 *condan-*

nati nel 1876-80, si andò a 39,4 nel 1881-85, per cui in questo solo l'Italia dimostra una tendenza all'unificazione: nell'aumentare ogni dì più la sua indulgenza verso gli accusati tradotti dinanzi alle Assise.

È vero però che anche qui l'aumento si distribuì in modo proporzionale tra i vari compartimenti, di modo che il regionalismo non manca e si mantenne costante. Abbiamo sempre infatti, dopo la Sardegna, il massimo numero d'assoluzioni nell'Emilia e poscia negli Abruzzi. Ma in genere, dopo la regione insulare, la maggior indulgenza troviamo nella regione del nord.

	Assolti dai giurati su 100 condannati.		
	1876-80	1881-85	1876-85
Piemonte . . .	35,3	35,3	35,3
Lombardia . . .	29,1	40,2	35,0
Veneto . . .	35,3	43,6	38,8
Liguria . . .	31,2	37,6	34,1
Emilia . . .	41,7	49,6	43,8
Umbria e Marche .	33,9	38,1	35,9
Toscana . . .	27,2	34,4	30,5
Roma . . .	20,4	31,6	25,5
Abruzzi . . .	43,2	40,4	42,0
Campania . . .	27,6	31,1	29,1
Puglie . . .	28,7	30,5	29,7
Basilicata . . .	27,6	31,1	29,1
Calabrie . . .	35,3	29,6	32,9
Sicilia . . .	32,5	42,1	36,9
Sardegna . . .	82,0	108,9	99,5
Regno . . .	**33,3**	**39,4**	**36,1**

Per cui non si verificò dal primo al secondo quinquennio una diminuzione d'assoluzioni che nelle Calabrie e negli Abruzzi, e la quota Piemonte rimase costante.

Più importante però di questo studio generico è quello della regionalità nelle assoluzioni secondo le varie categorie di reati. La ristrettezza dello spazio non concede di pubblicare che un breve sunto dello studio fatto in proposito. Ed anzitutto è notevole il fatto che di 189 accusati di reati contro la sicurezza dello Stato nel quinquennio 1876-85, solo 6 sieno stati condannati dai giurati, ossia, furono assolti più del 96 0[0

degli accusati. Ma si noti ancora che 3 dei condannati lo furono dalle Puglie, che in quel periodo non ebbero che 3 accusati; 2 su 38 accusati furono condannati in Toscana; 1 su 40 nelle Romagne; in Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzi e Calabrie non vi furono nè accusati, nè assolti; negli altri 7 compartimenti quanti furono accusati, altrettanti vennero assolti.

Vediamo in seguito la maggior indulgenza dei giurati manifestarsi per gli accusati di reati di stampa: su 100 accusati furono pronunciati circa 64 verdetti d'assoluzione. Mandarono assolti tutti gli accusati i compartimenti insulari e meridionali, nonchè il Piemonte: i meno indulgenti furono la Liguria e il Lazio.

Vennero assolti dal 45 al 50 o[o degli accusati di reati di ribellione, di reati contro la pubblica amministrazione e di quelli contro la pubblica tranquillità. Nei reati di ribellione, le regioni più indulgenti furono la Sardegna, le Puglie e le Romagne. Il Lazio diede il minimo d'assoluzioni. Superarono pure la media del Regno la Sicilia, Toscana, Liguria e Piemonte. Nei reati contro la pubblica amministrazione troviamo il massimo d'assoluzioni nel Piemonte e poi nella Sardegna: superano la media del Regno la Campania, gli Abruzzi e l'Umbria: il minimo ebbimo in Liguria. Nei reati contro la pubblica tranquillità troviamo il massimo numero d'assolti in Emilia e Romagne, poscia nella Lombardia, Abruzzi e Sicilia. I compartimenti, in cui nessuno degli accusati venne assolto, furono Piemonte, Puglie e Sardegna, ma è da notarsi che la Sardegna non ebbe che un solo accusato.

Nei reati contro la fede pubblica, il massimo d'assoluzioni è dato da Calabria e Sardegna, poscia dalla Sicilia e dalle Puglie; invece, in quelli contro il commercio primeggia ancora il numero d'assolti della Sardegna, in cui però non furonvi che 2 accusati; ma vengono subito dopo Roma e le Romagne, la Sicilia, il Napoletano e la Liguria.

Nei reati contro il buon costume e in quelli contro l'ordine delle famiglie, il numero d'assoluzioni in genere è di

circa il 27 0[0 degli accusati; ma nei primi troviamo il massimo d'assoluzioni nelle regioni al sud e nelle isole, fino al 40 0[0 in Sardegna e al 35 0[0 nelle Calabrie; negli altri il massimo è dato dal Piemonte e dagli Abruzzi: ma anche qui gli altri compartimenti del sud, Calabria, Sicilia, Puglie, diedero un numero d'assoluzioni superiori a quelli del nord.

Una quota d'assoluzioni inferiore a quelle finora citate ebbimo negli omicidi, nelle grassazioni e nei furti qualificati; nè qui però manca il regionalismo.

Negli omicidi qualificati, dopo la Sardegna, il massimo di assoluzioni fu dato dalla Liguria, dal Veneto e dal Piemonte; negli omicidi semplici, sempre dopo la Sardegna che dà il massimo, troviamo il maggior numero nel Piemonte e nella Lombardia; lo stesso dicasi degli altri reati contro le persone, nei quali troviamo pure il massimo in Sardegna, poi nelle regioni del nord, a cui aggiungonsi gli Abruzzi.

Quanto alle grassazioni con omicidio, il massimo d'assoluzioni troviamo in Toscana, poi nella Sardegna e nel Napoletano; e per quelle senza omicidio, il massimo numero è dato da Sardegna, Abruzzi e Liguria; gli accusati di questi reati sono in genere assolti in maggior numero nelle regioni settentrionali.

Invece nei furti qualificati e negli altri reati contro la proprietà in genere, la maggior indulgenza troviamo quasi sempre nelle regioni al sud.

Nei furti qualificati il massimo d'assolti è dato dalla Sardegna, poscia dagli Abruzzi e dalla Sicilia; negli altri reati contro la proprietà troviamo le quote maggiori negli Abruzzi, Puglie ed Emilia, il minimo nella Liguria e nelle Romagne.

Questi cenni affrettati e sommari permettono già di vedere come i giurati, e credo che essi rispecchino i sentimenti delle popolazioni tra cui sono scelti, sentano e giudichino ben diversamente, a seconda delle regioni, la gravità delle varie specie di reati.

Criminalità. — (V. fig. 12, 13, 14). A questo regionalismo infine risponde quello della criminalità, e le belle statistiche

dell'ill. comm. Bodio lo dimostrano ampiamente. Il massimo numero di reati denunciati fu dato dal Lazio e poi dalle regioni insulare e meridionale; il minimo dai compartimenti del nord, con una quota che va da 512 reati su 100.000 abitanti nel Piemonte, da 689 in Lombardia a 1537 nel Lazio, 1293 in Sardegna, 1287 nelle Calabrie. E le proporzioni più gravi nel numero degli omicidi troviamo esclusivamente al sud e nelle isole; mentre nei furti qualificati, dopo la quota del Lazio e della Sardegna prendono posto quelle dell'Emilia, del Veneto, della Lombardia. Ne riassumiamo i dati nella tabella che segue:

	Reati denunziati	Omicidi qualif., semplici, ecc., e grassazioni con omicidio	Furti qualificati
	Proporzione su 100,000 abitanti.		
Piemonte . . .	512	8,85	93,5
Lombardia . . .	689	4,65	158,4
Veneto . . .	955	6,50	196,6
Liguria . . .	830	9,00	125,0
Italia settentrionale	**746**	**7,22**	**143,4**
Emilia . . .	805	8,70	204,4
Umbria e Marche .	800	15,20	127,7
Toscana . . .	771	11,70	119,8
Roma . . .	1537	25,40	291,5
Italia centrale . .	**862**	**15,24**	**174,2**
Abruzzi . . .	1027	23,60	117,6
Campania . . .	1213	27,20	156,3
Puglie . . .	729	14,80	114,0
Basilicata . . .	1213	27,20	156,3
Calabrie . . .	1287	31,20	172,6
Italia meridionale .	**1094**	**31,00**	**143,3**
Sicilia . . .	988	28,50	153,8
Sardegna . . .	1293	32,50	238,0
Italia insulare . .	**1141**	**30,50**	**195,9**

Questi i dati del periodo 1875-84, i quali, del resto, per quanto riguarda il regionalismo, non smentiscono quelli di periodi anteriori; così, p. es., troviamo mantenuto negli omicidi di questo periodo quella regionalità, che già esisteva negli stessi reati negli anni 1868-1877. Rilevo infatti dagli *Annali di statistica*, 1881, vol. 6, che sopra 1 milione d'ab. diedero:

Piemonte 29 omicidi; Veneto 16; Lombardia 35; Liguria 25; Emilia 40; Umbria 110; Marche 60; Toscana 41; Roma 135; Abruzzi 125; Campania 108; Puglie 50; Basilicata 102; Calabrie 122; Sicilia 144; Sardegna 84.

Dunque la regionalità esiste sempre ed ovunque nel popolo italiano, nè accenna a sparire, nonostante l'unificazione del Regno.

Ma allora ci sia lecito chiedere: La smania d'unificare, ad ogni costo, le leggi prima che sia unificato il popolo nella sua vita e ne' suoi costumi, non contriburà a mantenere la disunificazione, applicando un *summum jus*, che per una parte degli abitanti riesce una *summa injuria?*

Torino, 10 gennaio 1888.

VIRGILIO ROSSI.
Dott. in Leggi.

INDICE

FIG. 1. — Riformati per mancanza di statura (proporzione su 100 visitati). Cifre sui nati dal 1856 al 1860.

4,13 - 8,01
8,01—11,89
11,89—15,77
15,77—19,64

FIG. 2. — Statura media dei coscritti (1866-1871).

1,602—1,615
1,615—1,6[illegible]
1,627—1,640
1,640—1,653

Fig. 3. — Nati
(media annua

33,09—35,12
35,12—37,16
37,16—39,20
39,20—41,24

FIG. 8. — Numero dei vecchi da 90 anni in poi sul milione d'abitanti (1881).

FIG. 9. — Tasse di consumo. Quota per abitante (1886-1887).

FIG. 10. — P
Quota p
(188

Pubblicazioni da cui furono desunti i dati relativi. — Fig. 1. *Annuario Statistico Italiano*, 18
— Fig. 3 e 4. R. ZAMPA, *La Demografia italiana*. Bologna, 1881. — Fig. 5 e 6. Movimento
della popolazione del Regno d'Italia al 31 dicembre 1881. — Fig. 8. Movimento dello stato

media dei coscritti (1866-1871).

Fig. 3. — Nati per 100 abitanti (media annuale 1872-1878).

33,09—35,12
35,12—37,16
37,16—39,20
39,20—41,24

Fig. 4. — Nas

Inverno.
Primavera.
Estate.

Tasse di consumo.
a per abitante
886-1887).

Fig. 10. — Prodotto del lotto. Quota per abitante (1886-1887).

0,72—2,02
2,02—3,32
3,32—4,62
4,62—5,92

Fig. 11. — Accu
per 100

25,5—30,1
30,1—34,7
34,7—39,3
39,3—43,9
Sardegna 99,5.

dati relativi. — Fig. 1. *Annuario Statistico Italiano*, 1884. — Fig. 2. Morselli, *Il suicidio*. Milano, 1879.
rafia italiana. Bologna, 1881. — Fig. 5 e 6. Movimento dello stato civile pel 1880. — Fig. 7. Censimento
al 31 dicembre 1881. — Fig. 8. Movimento dello stato civile, 1875. — Fig. 9 e 10. *Annuario del Mi-*

— Età dei coniugi,
mine, dai 15 ai 20 anni,
ne d'abitanti (1880).

Fig. 7. — Morti per 100 abitanti.
Media annua dal 1872 al 1875.

2,71—2,98
2,98—3,25
3,25—3.52
3,52—3,79

qualificati e semplici, ferimenti
e grassazioni con omicidio.
00,000 abit. (1875-1883).

Fig. 14. — Furti qualificati.
Proporz. su 100,000 abit. (1875-1883).

Torino, Tip. e Lit. Camilla e Bertolero